CCXIII SEDUTA

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 1954

Presidenza del Presidente MERZAGORA

e del Vice Presidente BO

INDICE

Congedi . . . . . *Pag.* 8386

Disegni di legge:

Annunzio di presentazione 8386

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 8386

Deferimento all'approvazione di Commissioni permanenti 8386

Deferimento all'esame di Commissioni permanenti 8386

Rimessione all'Assemblea 8387

« Norme in materia di locazioni e sublocazioni di immobili urbani » (171) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE . . . . . 8387 e *passim*
AGOSTINO 8405
BRASCHI 8396, 8414
BUSONI . . . . . 8394 e *passim*
CARELLI 8410, 8411
CERABONA . . . . . 8408 e *passim*
DE LUCA Luca 8409
DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia* . 8391 e *passim*
FORTUNATI 8402
GRAMEGNA . . . . . 8416 e *passim*
GUARIGLIA 8397
LAMBERTI 8411
LUBELLI 8418, 8419
MARINA 8392
MARIOTTI . . . . . 8397 e *passim*
MARZOLA 8412, 8418
MASTROSIMONE 8409
MINIO 8388, 8405
MONTAGNANI, *relatore di minoranza* . . . 8399 e *passim*
PERRIER 8421
PICCHIOTTI . . . . . *Pag.* 8395
PIOLA, *relatore di maggioranza* . 8391 e *passim*
SPAGNOLLI 8405, 8414
SPALLINO . . . . . 8404 e *passim*
TARTUFOLI 8410
TOMÈ 8411
VALENZI 8408, 8421
ZELIOLI LANZINI 8401
ZOLI . . . . . 8406 e *passim*

Votazione per appello nominale 8391

Interrogazioni:

Annunzio 8426

Svolgimento:

PRESIDENTE 8426
BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 8432
CROLLALANZA 8428
PASTORE Raffaele 8430
ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici* 8426, 8431
RUSSO Luigi 8429

Sul processo verbale:

ARTIACO 8386

La seduta è aperta alle ore 16.

Sul processo verbale.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.*

ARTIACO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

ARTIACO. Ieri sera, quando fu votato l'ordine del giorno Montagnani, io ero in biblioteca e quindi non udii la chiamata. Dichiaro che, se fossi stato presente, avrei votato contro.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Trabucchi per giorni 1.

Se non vi sono osservazioni, questo congedo si intende concesso.

Annunzio di presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge, di iniziativa del senatore Carmagnola:

« Riforma degli Istituti di previdenza e di assistenza dei dipendenti da Enti locali » (809).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito e assegnato alla Commissione competente.

Deferimento di disegni di legge all'approvazione di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito i seguenti disegni di legge all'esame e all'approvazione:

della 4ª Commissione permanente (Difesa):

« Proroga della facoltà del Ministro per la difesa di avvalersi delle Commissioni temporanee di cui all'articolo 21 del testo unico sul reclutamento dell'Esercito, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772 » (806);

della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Esenzione dalla imposta di fabbricazione per gli oli minerali destinati al trasporto dei sinistrati e degli ammalati » (808), d'iniziativa dei senatori Bitossi ed altri;

della 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Nuove norme per la formazione delle graduatorie dei vincitori di concorsi a cattedre di insegnamento negli Istituti di istruzione secondaria » (807), d'iniziativa del senatore Russo Salvatore.

Deferimento di disegno di legge all'esame di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito il seguente disegno di legge all'esame della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Modifiche ed innovazioni al vigente testo unico sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane » (800), previo parere dell'8ª Commissione.

Approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno esaminato ed approvato i seguenti disegni di legge:

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Erezione in Cosenza di un monumento ai fratelli Bandiera » (391), d'iniziativa del senatore Vaccaro;

« Aumento di capitale dell'Istituto italiano di credito fondiario » (756);

« Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali dell'onorevole Alcide De Gasperi e per la tumulazione della Salma » (761);

8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione):

« Estensione alle piccole isole dei benefici previsti dalla legge 25 luglio 1952, concernente

provvedimenti in favore dei territori montani » (633), d'iniziativa dei senatori Di Rocco ed altri.

Rimessione di disegno di legge all'Assemblea.

PRESIDENTE. Comunico che un quinto dei componenti della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), ha chiesto, ai sensi del primo comma dell'articolo 26 del Regolamento, che il disegno di legge: « Composizione degli organi direttivi centrali e periferici dell'Opera nazionale maternità e infanzia » (322), già deferito all'esame e all'approvazione di detta Commissione, sia invece discusso e votato dall'Assemblea.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Norme in materia di locazioni e sublocazioni di immobili urbani » (171).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme in materia di locazioni e sublocazioni di immobili urbani ».

Avverto che, al fine di poter concludere entro la giornata di sabato l'esame del disegno di legge in discussione, è stato predisposto il seguente ordine dei lavori: la seduta odierna continuerà fino alle ore 21 o, possibilmente, fino alle 21,30, mentre nelle giornate di venerdì e di sabato verranno tenute rispettivamente due sedute. Poichè sono stati presentati finora oltre cinquanta emendamenti, faccio appello alla cortesia dei presentatori, e in particolare di coloro che sono già intervenuti nella discussione, perchè, nell'illustrarli, vogliano attenersi alla massima concisione.

Faccio infine presente che, qualora l'esame del disegno di legge non potesse essere ultimato nella giornata di sabato, si renderebbe indispensabile tenere seduta anche la prossima settimana.

SPALLINO. Onorevole Presidente, potremmo concludere la discussione anche domani!

PRESIDENTE. Tanto meglio. Riprendiamo ora l'esame degli articoli. Nella seduta precedente è stato approvato l'articolo 1. Si dia ora lettura dell'articolo 2.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 2.

I canoni delle locazioni di immobili adibiti ad uso di abitazione o all'esercizio di attività artigiana o professionale, prorogati ai sensi della presente legge, sono aumentati nella misura del 20 per cento dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 1955 e nella stessa misura del 20 per cento per ciascuno degli anni successivi ai quali si riferisce la proroga. Gli aumenti sono computati per il periodo dal primo del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 1955 sul canone dovuto anteriormente alla sua entrata in vigore e, per ciascuno degli anni successivi sul canone dovuto al 31 dicembre dell'anno precedente.

La misura dell'aumento stabilita nel comma precedente è ridotta al 10 per cento nel caso che il conduttore versi in disagiate condizioni economiche, specialmente se tragga i limitati mezzi di vita soltanto dal proprio lavoro o da trattamento di pensione o di quiescenza ovvero se abbia notevole carico di famiglia.

La misura dell'aumento è parimenti ridotta al 10 per cento, quando si tratti di immobili locati per la prima volta posteriormente al 31 ottobre 1945 e fino al 1° marzo 1947.

Nessun aumento è dovuto quando si tratti di abitazioni di infimo ordine, specialmente se seminterrate, di un solo vano senza accessori, baracche e simili.

Gli aumenti previsti dal presente articolo si applicano anche ai canoni delle sublocazioni prorogate, ma possono essere esclusi o ridotti nella misura, quando il canone già risulti eccezionalmente elevato.

Per effetto delle maggiorazioni disposte nei commi precedenti, l'ammontare complessivo del canone non potrà essere superiore a quaranta volte il canone dovuto anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 12 ottobre 1945, n. 669. Se trattasi di immobili contemplati nel terzo comma, per effetto della

maggiorazione, l'ammontare del canone non potrà superare il doppio di quello stabilito nel contratto originario di locazione.

PRESIDENTE. Il primo emendamento, del senatore Minio, tende a sopprimere l'articolo.

Il senatore Minio ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MINIO. Onorevole Presidente, aderendo al desiderio da lei espresso eviterò soprattutto di ripetermi, ma lei vorrà consentire che da parte nostra si insista nell'illustrare il nostro punto di vista in ordine all'articolo 2, perchè questa è la parte essenziale del disegno di legge, soprattutto adesso che la questione della proroga è stata decisa dal Senato, come i colleghi sanno. Si tratta ora di decidere se, consentita la proroga, debbono essere consentiti anche gli aumenti, e se debbono essere consentiti nella misura prevista e dal disegno di legge originario e dagli emendamenti portati dalla Commissione.

Io mi limiterò all'articolo 2, salvo ad esaminare successivamente gli aumenti previsti dall'articolo 2-*bis*. Le ragioni per le quali la nostra parte è contraria ad ogni aumento del canone delle locazioni sono già state esposte da molti colleghi ed io credo che non ci sia molto da aggiungere agli argomenti che sono stati portati. Mi incombe però l'obbligo, dal momento che non avrò forse più occasione di riprendere la parola su questo argomento, di precisare il nostro punto di vista in questa materia, anche perchè mi sembra che, da parte di altri colleghi, ci è stata attribuita una posizione che non è esattamente la nostra, o perlomeno che non corrisponde esattamente al nostro pensiero. Innanzi tutto il relatore ha fatto osservare che questa volta ci si trova di fronte ad una opposizione agli aumenti che non si è verificata in occasione della discussione degli altri provvedimenti in materia. Ricordo che di regola noi siamo stati sempre contrari ad apportare aumenti agli affitti, ma l'onorevole Piola vorrà ammettere che, se in questa occasione la nostra opposizione si è fatta più decisa, più acuta delle altre volte, ciò è dovuto anche al fatto che gli aumenti previsti da questo disegno di legge sono molto più gravi degli aumenti che furono predisposti precedentemente. Basterebbe soltanto pensare che qui si prevedono aumenti non per un solo anno, ma per sei anni successivi, ipotecando quindi un futuro abbastanza lontano. Su questa questione non avremo occasione di ritornare se il disegno di legge passerà così come è; non vi torneremo più perchè la questione verrebbe regolata fino al 1960, e quindi oltre la nostra legislatura, ed è allora giusto che la nostra opposizione si sia manifestata in forma più decisa che altre volte, data la gravità delle misure predisposte. Noi non vi torneremo più, ma gli inquilini vi torneranno tutti gli anni, perchè dovranno celebrare ogni capo d'anno con un aumento del 20 per cento del fitto secondo l'articolo 2, o con un aumento del 100 per cento, secondo l'articolo 2-*bis*.

Mi pare, dunque, che ci sia ragione di preoccuparsi ed anche di non affrontare a cuor leggero questo provvedimento.

Il solo fatto che la legge preveda che si debba raggiungere in ogni caso la quota 40 che, con gli oneri supplementari, si aggirerà poi sulle 50 volte, ci impone di meditare bene quello che facciamo. È quindi giusto che il Senato prenda nella dovuta considerazione la nostra proposta soppressiva e le altre che seguiranno e che tendono a diminuire l'entità degli aumenti, ove questi dovessero essere ammessi.

D'altra parte osservo che non solo noi ci siamo preoccupati per gli aumenti previsti dal disegno di legge, tanto è vero che lo stesso Ministro Guardasigilli e il senatore Jannaccone hanno richiamato l'attenzione dell'Assemblea sulla gravità degli aumenti previsti dall'articolo 2-*bis*.

E mi permetto di rilevare, onorevole relatore, che non è esatto quanto detto anche da lei che, in questa discussione, la nostra opposizione è stata una opposizione di principio, preconcetta, come non è esatto quello che lei ed altri colleghi di maggioranza, tra i quali mi sembra i senatori Artiaco e Zoli, hanno detto, che abbiamo esaminato tale questione da un punto di vista classista, identificando i proprietari di case con gli sfruttatori e gli inquilini con gli sfruttati, quasi contrapponendo due classi sociali diverse.

A me preme rilevare che questa posizione non è stata assunta da nessuno di noi, e non

mi pare di averla sostenuta personalmente. (*Interruzione del senatore Zoli*). Anche se lei, onorevole Zoli, si è riferito ad un solo collega, l'onorevole relatore si è riferito un po' a tutti quando ha precisato in quel senso la nostra posizione.

Ora, a me duole già di essere così cattivo giurista da non capir bene, ad esempio, perchè noi facciamo una legge e poi la Magistratura la interpreti a suo modo, benchè abbia preso atto delle spiegazioni che mi sono state date e sulle quali è tornato ieri l'onorevole Guardasigilli. Ma più ancora mi duole di essere considerato così cattivo marxista da identificare rispettivamente proprietari e inquilini con la classe degli sfruttatori e degli sfruttati. Già in altra occasione ebbi a dichiarare che le cose non stanno a questo modo e che il rapporto tra capitalisti e operai non si può portare sul terreno del rapporto tra padrone di casa ed inquilino. Un errore così grave non l'abbiamo commesso.

Onorevole Zoli, mi permetto ricordarle che su tale questione i nostri teorici si sono già pronunciati, e che nello scritto sulla questione delle abitazioni, Federico Engels, in polemica con Proudhon, il quale affermava che « l'inquilino è di fronte al padron di casa ciò che è il salariato di fronte al capitale », rispondeva: « Ciò è totalmente falso », e aggiungeva: « Il voler equiparare i rapporti fra operaio e capitale a quelli fra inquilino e locatore significa svisarli completamente ».

È vero che l'operaio può essere sfruttato dal proprietario di casa il quale gli può imporre un fitto esoso, come può essere sfruttato dal negoziante il quale gli può vendere il prodotto più caro del suo valore, ma questo avviene all'operaio non in quanto operaio, ma in quanto è inquilino e compratore.

Abbiamo invece detto che sui rapporti tra proprietario ed inquilino giocano elementi tali che non debbono essere ignorati e tralasciati. Quando l'onorevole Piola ci assicura che oggi il diritto di proprietà è solo il diritto dell'uso e non dell'abuso, dice cosa che ci fa piacere, ma è questa la realtà? La realtà delle cose è che oggi del diritto di proprietà non solo si usa, ma si abusa, e questo è il campo dove l'abuso può manifestarsi in forme peggiori che in altri campi a causa delle circostanze del mercato che sono quelle che sono e consentono di agire in condizioni di quasi monopolio. Quel libero mercato, quel contratto dei quali sempre si parla, non giovano in questa materia, e poi il libero contratto è una finzione giuridica perchè, ad esempio, anche la mercede dell'operaio che dovrebbe essere il risultato di un libero contratto tra il salariato e il capitalista, in realtà non lo è perchè sotto la finzione della eguaglianza giuridica dei contraenti si nasconde una disuguaglianza di fatto, che pone il capitalista in condizioni di superiorità che gli consentono di poter dire ogni momento al lavoratore: se non ti va bene, te ne puoi andare.

E così accade anche in questo campo, malgrado che l'onorevole Piola escluda il diritto dell'abuso. Ecco cosa si può leggere nel giornale « Il Popolo »: « Il Prefetto di Salerno minaccia il ricorso ai poteri eccezionali perchè di fronte al grande bisogno di alloggi che si è manifestato a Salerno dopo la alluvione, in città si è sviluppata una ingiustificata corsa agli aumenti dei fitti ».

Questo serve a dimostrare che quel famoso sviluppo della solidarietà sociale, al quale faceva riferimento l'onorevole De Pietro, in gran parte non esiste, ovvero consiste nel prendere per il collo chi è rimasto senza tetto a causa dell'alluvione. Quando ieri il senatore Braschi si meravigliava che noi non accettassimo neppure la sua proposta di lasciare libere le locazioni relative ai negozi, dimenticava che anche questa categoria deve essere protetta. È giusto infatti che, in questo regime, il proprietario tragga un profitto dalla sua proprietà, ma chi è così cieco da non vedere che non è giusto che un proprietario si avvalga dell'abilità e del lavoro di un commerciante per succhiarne tutti i vantaggi? Il valore di un locale adibito a commercio non sta tanto nello immobile, ma nell'attività economica che vi si svolge; e se un negozio fiorisce, è progredito e dà frutti, ciò si deve all'abilità e all'investimento del commerciante Non è però giusto che il valore maggiore che deriva dall'avviamento debba andare a vantaggio del proprietario che non ha mosso un dito; non è giusto che il proprietario possa dire: o te ne vai o paghi, perchè il trasferimento per il negoziante vuol dire la distruzione della sua attività.

È quindi giusta la difesa di questa categoria economica che incrementa il valore di questi locali, mentre la figura del proprietario molto spesso assume le tinte di chi si impadronisce di un guadagno altrui e di chi arricchisce per un incremento di valore dovuto alla fatica di altri.

Gli aumenti previsti non preoccupano del resto solo la nostra parte, tanto è vero che anche i sindacati che non sono vicini a noi si sono lamentati; quello che è strano è se mai che nessuna voce abbia fatto eco alla presa di posizione in questa materia della C.I.S.L. Questo per dire che di fronte al problema dell'aumento dei fitti e delle conseguenze che ne derivano ai lavoratori non c'è una posizione preconcetta da parte nostra, ma c'è una presa di posizione da parte di tutti coloro che conoscono le condizioni dei lavoratori.

Siamo stati accusati di demagogia per le descrizioni fosche delle condizioni dei lavoratori, ma altrettanto può dirsi di voi a proposito del povero proprietario ridotto alla miseria, quel famoso piccolo proprietario che dovrebbe rappresentare tutta la categoria e che in realtà costituisce solo un aspetto del problema. Lo stesso senatore Zoli diceva che la maggioranza dei piccoli proprietari abita il proprio alloggio: e costoro sono al di fuori della questione.

ZOLI. Se lei parla sempre di me, mi obbliga a prendere la parola per fatto personale.

MINIO. Lei è così autorevole e le sue argomentazioni sono sempre così ponderate per cui è giusto tenerle nel massimo conto.

Nessuno di parte avversa ha potuto contestare quello che è stato il nostro argomento di fondo: che questi aumenti non varranno a favorire l'incremento edilizio, non varranno a perequare i fitti liberi con i fitti bloccati; nessuno ha potuto contestare che le condizioni generali di vita delle classi lavoratrici, dei piccoli ceti medi sono oggi estremamente difficili, e tali da non consentire che si possa apportare questa falcidia ai bilanci familiari.

Con questo noi non abbiamo detto che certi problemi non esistono, non abbiamo negato certe difficoltà, certe sperequazioni della legge esistente e quindi della legge vincolistica. Abbiamo detto solo: ritenete, onorevoli colleghi — ecco la questione di fondo —, che sia questo il momento opportuno per andare, con questa legge, ad apportare aumenti così notevoli e gravosi, che addirittura poi, nell'intenzione del legislatore, dovrebbero preparare il terreno ai fitti liberi, cioè a dire al libero mercato? Ritenete, onorevoli colleghi, che nel momento in cui gli statali si agitano per avere un piccolo aumento, si debba vedere che l'aumento è già sparito in partenza, in seguito all'aumento dei fitti che stiamo per deliberare? Ritenete che le condizioni delle famiglie italiane siano tali che oggi si possa risolvere così il problema delle locazioni?

Noi neghiamo, onorevoli colleghi, che sia questo il momento opportuno per arrecare un un così profondo turbamento nella vita delle famiglie italiane e nella vita economica del nostro Paese.

L'onorevole De Pietro diceva ieri: non dimenticate però che nel disegno di legge sono previste anche delle norme per le famiglie che si trovano in condizioni particolari; è prevista la esclusione dell'aumento per le case di infimo ordine, per i tuguri, ed è prevista inoltre la norma di un aumento inferiore (del 10 invece del 20 per cento) per le famiglie che si trovano in disagiate condizioni economiche E poi, ha aggiunto l'onorevole De Pietro, questa è la legge, salvo quello che sarà l'uso che nella pratica ne farà la Magistratura.

Ma noi non possiamo dimenticare l'uso che se ne è già fatto in precedenza! Noi sappiamo, ad esempio, che in precedenza quella norma dell'inquilino in disagiate condizioni non è stata riconosciuta che in casi eccezionalissimi, e che non basta avere un reddito di lavoro, a trattamento di pensione, per essere qualificati famiglia in disagiate condizioni; per cui nella pratica queste norme di favore resteranno, nella grandissima maggioranza dei casi, del tutto inoperanti, e le spiegazioni dell'onorevole Ministro non ci lasciano tranquilli.

La ragione per la quale chiediamo la soppressione dell'articolo 2 non è una ragione di classe, non è ragione politica preconcetta: è una questione politica, sì, ma che si deve intendere in questo modo: che oggi vi sono tutte le ragioni per non dover apportare un turbamento di questo genere nella vita econo-

mica e sociale del nostro Paese. Ed è questo il solo motivo, il vero motivo, per il quale noi insistiamo nel chiedere al Senato che gli aumenti proposti non vengano accettati. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

PIOLA, *relatore di maggioranza*. L'onorevole Minio ha ripetuto, in un'altra forma, le stesse argomentazioni già svolte nella discussione generale, per cui la Commissione non può che opporvi le proprie.

Gli aumenti sono il giusto corrispettivo della proroga, e sono un corrispettivo equilibratore. Sopprimere l'articolo 2 sarebbe sopprimere la legge; la maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono contrario.

Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Zucca e Montagnani, insieme ad altri 13 senatori, hanno richiesto che la votazione sull'emendamento soppressivo del senatore Minio sia fatta per appello nominale.

Indico pertanto la votazione per appello nominale.

Coloro i quali sono favorevoli all'emendamento, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo, risponderanno *sì*, coloro che sono contrari risponderanno *no*.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(*È estratto il nome del senatore Azara*).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Azara.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria, fa l'appello*.

(*Segue la votazione*).

Rispondono sì *i Senatori*:

Agostino, Alberganti, Angrisani, Asaro,
Barbareschi, Bardellini, Bitossi, Boccassi, Bolognesi, Bosi, Busoni,
Cappellini, Cerabona, Cermignani, Cianca, Colombi, Corsini,
Fabbri, Fantuzzi, Farina, Flecchia, Fortunati,
Gervasi, Giacometti, Giustarini, Gramegna, Grammatico, Grieco,
Iorio,
Liberali, Lussu,
Mancinelli, Mancino, Mariotti, Marzola, Massini, Merlin Angelina, Minio, Molinelli, Montagnani, Morandi,
Negri,
Pastore Ottavio, Pastore Raffaele, Pellegrini, Pesenti, Picchiotti,
Ravagnan, Ristori, Roda, Roffi, Roveda, Russo Salvatore,
Saggio, Scoccimarro, Spagna, Spano, Spezzano,
Terracini, Tibaldi,
Valenzi, Voccoli,
Zucca.

Rispondono no *i Senatori*:

Amigoni, Angelilli, Angelini Cesare, Artiaco, Azara,
Baracco, Barbaro, Bellora, Benedetti, Bisori, Bosco, Bosia, Braccesi, Braitenberg, Braschi, Bruna, Buizza,
Calauti, Canonica, Carelli, Caristia, Carmagnola, Cemmi, Cenini, Ciasca, Cingolani, Clemente, Condorelli, Corbellini, Cornaggia Medici, Criscuoli, Crollalanza, Cusenza,
De Bosio, De Giovine, De Luca Angelo, De Pietro, Di Rocco,
Elia,
Ferrari, Ferretti, Franza,
Galletto, Gava, Giardina, Granzotto Basso, Grava, Guariglia,
Jannuzzi,
Lamberti, Lepore, Lorenzi, Lubelli,
Magliano, Marina, Martini, Mastrosimone, Medici, Menghi, Merlin Umberto, Messe, Molinari, Monni, Moro, Mott,
Negroni,
Pannullo, Pelizzo, Perrier, Pezzini, Piechele, Piola, Ponti, Prestisimone,

Raffeiner, Restagno, Riccio, Rizzatti, Romano Antonio, Romano Domenico, Russo Luigi,
Salari, Salomone, Santero, Sartori, Schiavi, Schiavone, Selvaggi, Sibille, Spagnolli, Spallicci, Spallino, Spasari, Stagno,
Taddei, Tartufoli, Terragni, Tomè, Trigona della Floresta, Tripepi, Turani,
Vaccaro, Valmarana, Varaldo,
Zane, Zanotti Bianco, Zelioli Lanzini, Zoli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per appello nominale sull'emendamento del senatore Minio tendente a sopprimere l'articolo 2:

Votanti	171
Maggioranza	86
Favorevoli	63
Contrari	108

(*Il Senato non approva*).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'emendamento del senatore Marina, sostitutivo dello intero testo dell'articolo. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

" I canoni delle locazioni di immobili adibiti ad uso di abitazione o all'esercizio di attività artigiana o professionale, prorogati ai sensi della presente legge, sono aumentati nella misura del 20 per cento dal 1° gennaio 1955 al 31 dicembre 1955 e nella stessa misura del 20 per cento per ciascuno degli anni successivi ai quali si riferisce la proroga.

" La misura dell'aumento di cui al comma precedente è ridotta come segue:

a) al 15 per cento, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, se il conduttore trovasi nelle condizioni per cui i locali sono stabilmente occupati da almeno due abitanti per locale;

b) al 10 per cento, nel caso che gli abitanti stabili siano almeno tre per locale;

c) al 5 per cento, nel caso che gli abitanti stabili siano almeno quattro per locale.

" Nessun aumento è dovuto nel caso che gli abitanti stabili siano più di quattro per locale e quando si tratti di baracche, grotte e simili.

" Le riduzioni sopra indicate non si applicano se almeno un terzo degli occupanti abbiano uno stabile impiego o godano di pensione o di rendita, e se il conduttore è iscritto nelle liste dei contribuenti per l'imposta complementare con imponibile superiore alle lire quattrocentomila, se l'immobile locato trovasi in centri con popolazione fino a 100.000 abitanti; alle lire cinquecentomila se l'immobile trovasi in centri con popolazione oltre i 100.000 e fino a 300.000 abitanti; alle lire seicentomila se l'immobile trovasi in centri con popolazione superiore ai 300.000 abitanti.

" Per effetto delle maggiorazioni disposte nei commi precedenti, l'ammontare complessivo del canone non potrà essere superiore a quaranta volte il canone dovuto anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 12 ottobre 1945, n. 669. Se trattasi di immobili locati posteriormente al 31 ottobre 1945 e fino al 1° marzo 1947, la misura dell'aumento è ridotta al 10 per cento " ».

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al senatore Marina perchè illustri il suo emendamento, vorrei fargli presente che sono pervenuti alla Presidenza altri 26 emendamenti, che vanno ad aggiungersi ai 54 che sono già stati presentati. Vorrei pregarlo pertanto, dato che si è preso quasi l'impegno di concludere questa discussione entro sabato, di contribuire con la brevità a mantenere l'impegno stesso.

Il senatore Marina ha facoltà di parlare.

MARINA. Signor Presidente, cercherò di fare il possibile per esaudire la sua preghiera; è indubbio però che, essendo una questione molto spinosa quella che stiamo discutendo, essa è una ragione di tormento per gli inquilini e per i proprietari di case ed è, oserei dire, una ragione di tormento anche per noi legislatori che la dobbiamo discutere e trat-

tare. D'altra parte, essendo essa quella che io ritengo l'ultimo « residuato di guerra » in materia di economia, e che in quanto tale disturba fortemente l'organismo della Nazione, è bene cercare di arrivare, se è possibile, ad una conclusione che consenta di contemperare esigenze ed opposti interessi dei conduttori e dei locatori.

Noi sappiamo che, per ragioni direi atavi che, l'odio dell'inquilino verso il padrone di casa esiste da tempo immemorabile e si perpetuerà nel tempo, perchè il pagare l'affitto è una cosa che per motivi quasi inspiegabili non entra oserei dire, nella mentalità dell'inquilino. Conseguentemente, parlare oggi di aumenti in un momento di particolare difficoltà, è cosa più ostica che mai.

Desidero quindi illustrare brevemente i criteri che mi hanno indotto a presentare questo emendamento. Io ho una certa esperienza in materia di locazione di immobili perchè nella mia vita professionale ho fatto anche l'amministratore di immobili a carattere popolare, anzi popolarissimo, e pertanto so che se i termini dei rapporti tra il conduttore e il locatore non sono ben precisi, la ragione del contendere è continua e permanente.

Se noi leggiamo l'articolo 2 così com'è stato concepito e formulato, non possiamo non constatare come esso con certezza darà luogo ad una quantità enorme di contestazioni: a mio giudizio, sarebbe stato assai più opportuno parlare, all'inizio, di aumento del dieci per cento anzichè del venti per cento.

Il secondo comma di questo articolo, infatti, dice: « La misura dell'aumento stabilita nel comma precedente è ridotta al dieci per cento nel caso che il conduttore versi in disagiate condizioni economiche, specialmente se tragga i limitati mezzi di vita soltanto dal proprio lavoro o dal trattamento di pensione o di quiescenza ovvero se abbia notevole carico di famiglia ».

Onorevoli colleghi, l'ottanta per cento, forse il novanta per cento, dei conduttori di immobili nell'Italia di oggi, versa in queste condizioni. E allora, perchè dobbiamo dar corso ad una legge che sancisce l'applicazione dei venti per cento, quando la maggioranza, la stragrande maggioranza, chiederà di esser messa nelle condizioni di pagare il dieci per cento? E quali sono le condizioni, così come sono enunciate nell'articolo? Sono elastiche. Si possono anche stabilire quali siano, esattamente, le condizioni economiche disagiate; ma l'economia italiana è così varia — e voi la conoscete — per cui io posso con tranquillità affermare che è disagiato il lavoratore napoletano che non può assicurare tutti i giorni, per sè e per i propri familiari, il piatto di spaghetti conditi con poco pomodoro; ma è altresì disagiato, o tale si sente, il lavoratore settentrionale del famoso triangolo industriale Genova-Milano-Torino, se non ha la possibilità di comperarsi una « vespa » o una « lambretta », o di poter avere il quotidiano piatto di carne guarnito, come si usa in questo momento, mangiare, unitamente alla pasta asciutta ed alla frutta, nelle mense delle aziende industriali del nord.

Ora, dal diverso tenore di vita, da una regione all'altra, da questa disparità nasce l'impossibilità di valutare quale specie di disagio deve essere tenuto dal giudice quale parametro per indurre il conduttore ad applicare solo l'aumento del dieci per cento anzichè il venti per cento, così come è previsto dalla legge.

Ed allora, io mi sono fatto, diremo così, un esame di coscienza e ho detto: quali possono essere le condizioni obiettive e non soggettive di disagio? Le condizioni obiettive di disagio, a mio avviso, sono determinate dal numero degli abitanti che sono costretti per ristrettezze economiche a occupare ogni locale affittato: questa sola è una vera misura obiettiva, precisa, e che per essere facilmente determinata tanto da parte del conduttore che del locatore non consentirà discussioni di sorta. Ed è per questo che io ho formulato questo mio emendamento, che consente una gradualità più equanime in rapporto alle obiettive condizioni del conduttore. E sono andato più in là; non solo il numero degli abitanti che gravitano sul locale deve essere tenuto presente, ma deve esserlo altresì la possibilità di reddito di coloro che vivono in questi locali, perchè, ad esempio, possono esservi tre persone in un solo locale, ma nel caso che tutte e tre lavorino e guadagnino

perchè non debbono pagare il venti per cento pur continuando ad abitare in un solo locale, magari disagiato come dice la legge, per ragioni varie che non è qui possibile esaminare?

A questo stato di cose, in sostanza, intende ovviare il mio emendamento, che, desidererei convincervene, onorevoli colleghi, dà la possibilità, a mio giudizio, di eliminare le ragioni di contesa che sorgeranno numerose se si varerà l'articolo così com'è formulato; del resto l'accertamento delle possibilità di pagamento del canone di affitto nel mio suggerimento relativo al numero dei componenti della famiglia, ed è precisato dalla misura incontrovertibile del reddito dei medesimi. Vi si dice infatti che gli inquilini i quali hanno un reddito per cui sono iscritti nelle liste della complementare per cifra che superi una determinata misura, non vengono esentati e pertanto debbono pagare il venti per cento.

Aggiungo di più: ho in animo di formulare, fra non molti giorni, un progetto di legge che possa correggere quella che io ritengo un'ingiustizia, permanente, legale, quale quella che esiste in materia di alloggi, perchè ritengo ingiusto il fatto che solo una categoria di cittadini debba fare della parziale beneficenza ad un'altra categoria di cittadini che spesse volte non ne ha bisogno. Infatti un proprietario di case, per il solo fatto che a suo tempo costruì ed affittò dei locali per abitazione a tipo economico, rendendosi socialmente benemerito, oggi sarebbe costretto a ricevere un canone non maggiorato o maggiorato in piccola parte, ricevendo in questo modo un'ingiusta punizione. Con questo mio progetto di legge, sul quale spero di trovare consenziente tutto il Senato, avremo modo di correggere queste sperequazioni che io ritengo ragione di dissidio permanente fra le categorie interessate e una turbativa permanente per la intera Nazione. Aggiungo di più. Mentre ho udito il senatore Braschi fare una disamina dettagliata di quelle che sono le situzioni attuali in materia di fitti e di abitazioni, non l'ho udito pervenire ad una conclusione specifica che potesse portare ad una risoluzione equamine del problema. D'altro canto ho udito il senatore Smith prevedere che per questa legge si avranno mille miliardi all'anno di aggravio a carico degli inquilini. Mi permetto di osservare al senatore Smith che tutta la proprietà edilizia attuale, compresa quella a fitto libero, non tocca in totale un reddito di mille miliardi. Conseguentemente questa legge porterà un aggravio che assommerà, al massimo, a duecento miliardi all'anno. Quindi l'aumento non sarà tale da far pensare che si genererà un'inflazione di carattere generale, perchè il denaro che verrà dato con gli aumenti dei fitti circolerà beneficamente a favore di tutte le categorie perchè senza dubbio buona parte degli aumenti stessi saranno utilizzati in lavori di ripristino degli stabili locati. Per tutti questi motivi, e specie per il motivo di eliminare dissidi tra il conduttore ed il proprietario, vorrei che la Commissione accogliesse il mio emendamento sostitutivo dell'articolo, perchè più chiaro e preciso di quello proposto dalla legge in esame.

BUSONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUSONI. Onorevole Presidente, vorrei farle notare che non si può votare ora questo emendamento prima che si siano discussi e votati i due emendamenti Locatelli ed il mio. Infatti se votassimo l'emendamento Marina i nostri sarebbero preclusi.

PRESIDENTE. Senatore Busoni, le assicuro che non considererò preclusiva la votazione sull'emendamento Marina.

BUSONI. I due emendamenti Locatelli propongono un aumento per tutti i sei anni, mentre nell'emendamento Marina si parla di aumenti per ogni anno. Inoltre al punto *a*) di questo emendamento si propone una diminuzione al quindici per cento, là dove nel mio emendamento, per le stesse categorie si propone che non vi sia aumento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo parere sulla questione prospettata dal senatore Busoni.

PIOLA, *relatore di maggioranza*. La Commissione si rimette alla Presidenza, perchè è contraria a tutti questi emendamenti.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli emendamenti presentati dal senatore Locatelli.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Sostituire il primo comma con il seguente:

" I canoni delle locazioni di immobili adibiti ad uso di abitazione o all'esercizio di attività artigiana o professionale, prorogati ai sensi della presente legge, sono aumentati nella misura del dieci per cento dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge " »;

« In subordine, sostituire il primo comma con il seguente:

" I canoni delle locazioni di immobili adibiti ad uso di abitazione o all'esercizio di attività artigiana o professionale, prorogati ai sensi della presente legge, sono aumentati nella misura del venti per cento dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge " ».

PRESIDENTE. Il senatore Locatelli, però, è assente.

PICCHIOTTI. Onorevole Presidente, per una indisposizione sopravvenuta al collega Locatelli io prendo il suo posto; in quattro minuti esaurirò il mio mandato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PICCHIOTTI. Dichiaro subito che per non perdere del tempo inutile tralascio di discutere il primo emendamento, per discutere in poche parole l'emendamento in subordine che parla dell'aumento nella misura del 20 per cento una volta tanto. Questo emendamento trae il suo motivo sostanziale e principale dal principio che è stato espresso e condiviso dalla quasi totalità dell'Assemblea, per avvicinarsi, cioè, sia pure con passo breve e moderato, verso la normalità contemperando però tale punto di vista con le esigenze imperiose del momento presente. Così, come diceva il collega Minio con la sua lucidità espressiva, una volta sola il Capodanno sarà apportatore di dolore invece che di gioia pagando il venti per cento in più per il canone di affitto. E non vi appaia *prima facie*, onorevoli colleghi, troppo azzardato questo mio tentativo di sostenere tale emendamento, poichè l'aumento è intonato con le condizioni durissime della vita che non consentono assolutamente di sopportare un altro onere che accrescerebbe le difficoltà per il soddisfacimento dei bisogni elementari dell'esistenza. Questo mio emendamento riguarda con occhio sereno le attuali condizioni ed i rapporti economici fra locatore e conduttore. Non mi preoccupo qui del locatore povero, sul quale si è troppo speculato, il quale dopo tutti i risparmi della sua vita si vede costretto alla miseria e alla disperazione per il fitto bloccato, poichè a questo inconveniente provvede l'articolo 2-*bis* il quale, accolto secondo le nostre istanze, provvede a concedere ulteriori miglioramenti proponendo quelle che sono le provvidenze del caso da adottare. Allora quale significato ha questo venti per cento? Questo: di essere un piccolo aumento, sì, piccolo, ma offerto a chi vive, sia pure con difficoltà ma vive, e di risparmiare un grande ulteriore sacrificio a chi non ha più possibilità di vivere nemmeno modestamente. Siamo in una situazione di anormalità nella normalità per cui io penso che questo emendamento risponda proprio al concetto che ha ispirato questa legge e cioè dell'avviamento verso la normalità ed anche alle esigenze insuperabili di contemperare il diritto del locatore con quello del conduttore. Del resto la massima che noi dobbiamo seguire anche in questa materia è quella che ha travalicato i secoli, che ci è stata insegnata fin dal tempo romano: *neminem ledere, suum cuique tribuere.*

Ora, onorevoli colleghi, è necessario che noi guardiamo, nella disparità delle condizioni, al più povero e ad esso dobbiamo indirizzare il nostro pensiero e dare la nostra mano confortevole attuando una perequazione fra i diritti dell'uno e dell'altro. Questo è il pensiero che ha ispirato il collega Locatelli nel presentarvi questo emendamento. Non dite di no, perchè noi busseremo sempre alla porta dell'equità e della giustizia e qualche volta, senza commettere violazione di domicilio, giungeremo sino a voi per dimostrarvi che quello che vi offriamo non è ispirato da faziosità,

da cecità o da partito preso, ma è dettato da questo concetto sommamente cristiano, per cui tra due contraenti si deve prediligere sempre il più povero, il più degno di misericordia e di aiuto. Il sentimento, dunque, che ci ha mosso è intimamente umano e cristiano ed è per questo che mi auguro che non si risponda con la negazione ancora una volta e che non si valuti come speculazione di parte ciò che ha invece significato di schietta umanità. Io spero nella vostra comprensione e nell'accettazione da parte vostra di questo emendamento.

Credo, onorevole Presidente, di avere esposto in sintesi estrema quello che era il mio pensiero.

PRESIDENTE. Il senatore Picchiotti, che ha fatto propri gli emendamenti del senatore Locatelli, ha rinunziato al primo ed ha svolto il secondo.

PICCHIOTTI. Precisamente.

PRESIDENTE. Invito allora la Commissione ad esprimere il suo avviso sul secondo emendamento Locatelli-Picchiotti e sull'emendamento del senatore Marina.

PIOLA, *relatore di maggioranza*. La Commissione ritiene che la legge abbia offerto la mano al povero perchè ha addirittura negato, non gli ha imposto nessun aumento ed ha graduato gli altri. E con questo la legge ha fatto il massimo sforzo che poteva fare per equilibrare i diritti dei proprietari e le aspirazioni degli inquilini. Questa è la tesi generale su cui si appoggia il parere negativo della Commissione per quanto riguarda la prima parte dell'emendamento Marina e dell'emendamento Locatelli svolto dal senatore Picchiotti.

Per quanto riguarda la seconda parte dell'emendamento Marina, faccio presente che esso introduce una casistica tale che renderebbe assolutamente impossibili gli accertamenti o aprirebbe il varco ad iniquità.

Per queste ragioni la maggioranza della Commissione è contraria sia all'emendamento Marina che all'emendamento Locatelli.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario ad ambedue gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del primo comma presentato dal senatore Locatelli e fatto proprio dal senatore Picchiotti, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo presentato dal senatore Marina, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

Segue un emendamento sostitutivo del senatore Braschi. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Sostituire il primo comma con il seguente:

" I canoni delle locazioni di immobili adibiti ad uso di abitazione o all'esercizio di attività artigiana o professionale, prorogati ai sensi della presente legge, sono aumentati nella misura del 20 per cento dal 1° gennaio 1955 e nella stessa misura del 20 per cento per ciascuno degli anni successivi sino all'entrata in vigore della nuova legge di cui all'articolo 1.

" Gli aumenti sono computati per il primo anno sul canone corrisposto prima della entrata in vigore della presente legge e per gli anni successivi sul canone dell'anno precedente " ».

PRESIDENTE. Il senatore Braschi ha facoltà di svolgerlo.

BRASCHI. Questo emendamento era in rapporto ad altro emendamento da me proposto all'articolo 1. Essendo caduto quell'emendamento cade la ragione di questo e pertanto lo ritiro.

PRESIDENTE. Segue un emendamento del senatore Guariglia, il quale propone di ag-

giungere, al primo comma, dopo le parole: « sono aumentati » le altre: « salvo diversi accordi tra le parti ».

Il senatore Guariglia ha facoltà di svolgerlo.

GUARIGLIA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Si dia allora nuovamente lettura del primo comma dell'articolo 2.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« I canoni delle locazioni di immobili adibiti ad uso di abitazione o all'esercizio di attività artigiana o professionale, prorogati ai sensi della presente legge, sono aumentati nella misura del 20 per cento dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 1955 e nella stessa misura del venti per cento per ciascuno degli anni successivi ai quali si riferisce la proroga. Gli aumenti sono computati per il periodo dal primo del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 1955 sul canone dovuto anteriormente alla sua entrata in vigore e, per ciascuno degli anni successivi sul canone dovuto al 31 dicembre dell'anno precedente ».

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo al secondo comma. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« La misura dell'aumento stabilita nel comma precedente è ridotta al 10 per cento nel caso che il conduttore versi in disagiate condizioni economiche, specialmente se tragga i limitati mezzi di vita soltanto dal proprio lavoro o da trattamento di pensione o di quiescenza ovvero se abbia notevole carico di famiglia ».

PRESIDENTE. Il senatore Mariotti ha proposto un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Sostituire il secondo comma con il seguente:

" Non si fa luogo all'aumento stabilito nel comma precedente quando il conduttore abbia un reddito, determinato in base alla dichiarazione unica sui redditi ai fini dell'applicazione dell'imposta complementare, inferiore a lire 960.000 annue " ».

PRESIDENTE. Il senatore Mariotti ha facoltà di svolgerlo.

MARIOTTI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la dizione letterale dell'emendamento che ho proposto non avrebbe bisogno di ulteriori chiarimenti, ma mi consentano gli onorevoli senatori di illustrarlo per qualche minuto, nella speranza che ciò possa persuaderli del fatto che l'emendamento risponde ad un atto di giustizia e ad un profondo sentimento di umanità.

Il secondo comma dell'articolo 2 dice:

« La misura dell'aumento stabilita nel comma precedente è ridotta al 10 per cento nel caso che il conduttore versi in disagiate condizioni economiche, specialmente se tragga i limitati mezzi di vita soltanto dal proprio lavoro o da trattamento di pensione o di quiescenza ovvero se abbia notevole carico di famiglia ».

Non so come si possa anzitutto aumentare sia pure del dieci per cento, i canoni di affitto a quei cittadini che versano in condizioni economiche gravi. Vorrei che, ad esempio, i colleghi ponessero mente alle pensioni della Previdenza sociale, oscillanti in media dalle quattro alle settemila lire mensili, per rendersi conto che questa numerosa categoria di cittadini non può, ad esempio, sostenere un aumento della misura del dieci per cento e più. Mi sembra che questo vostro atteggiamento si ispiri a termini di classe e non nell'interesse della generosità dei cittadini. Ho sentito da codesti banchi alcuni colleghi respingere l'accusa di rappresentare unicamente gli interessi dei locatori. Non so con quali argomenti potrete giustificare l'aumento in discussione. Traduciamo per un momento in

pratica il comma quarto dell'articolo 2 così come viene presentato dalla maggioranza della Commissione. Qual'è, ad esempio, il locatore che riconosca spontaneamente le disagiate condizioni economiche del conduttore? Ma ritenete veramente possibile che il proprietario faccia certe distinzioni fra inquilini poveri e ricchi? Avverrà che il proprietario aumenterà il canone secondo legge ubbidendo soltanto al proprio tornaconto personale. E a me sembra che lasciare ai contraenti, e cioè all'inquilino di denunciare le sue vere condizioni economiche e al proprietario di fare la distinzione fra conduttori poveri o sufficientemente capaci di pagare, è una cosa che non risponde alla realtà dei fatti umani.

Ora l'emendamento che io propongo affida ad un ufficio pubblico che determinando un imponibile ai fini dell'imposta complementare crea una condizione obiettiva, estranea cioè ai sentimenti delle parti interessate. Se non accettate questo emendamento che contempera logicamente e con giustizia il rapporto tra locatori e locatari, io ho il diritto di domandarvi: quali interessi rappresentate?

L'imponibile lordo di lire 960.000 rappresenta uno stipendio reale appena sufficiente per vivere. (*Interruzione del senatore Zoli*). Onorevole Zoli, lei sa che il meccanismo della complementare è tale che mentre offre possibilità di evasione ai commercianti, industriali, professionisti, non è così per gli impiegati, per gli operai che denunciano fino all'ultimo soldo, tanto che sono moltissimi, troppi gli impiegati, i lavoratori in genere che pagano ai fini della complementare su di un imponibile oscillante fra le 600 e le 800.000 lire.

Poniamoci nei panni di questa gente soffocata tutti i giorni da ansie e da difficoltà di tutte le specie, che a stento riesce a far vivere i propri figli. Cerchiamo di affidare quindi ad un organo pubblico di regolare indirettamente il rapporto tra proprietari e conduttori poveri. Prego pertanto vivamente il Senato di prendere atto di questo emendamento che abolirebbe le controversie, i conflitti, le cause giudiziarie.

Spero quindi nell'accoglimento di questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

PIOLA, *relatore di maggioranza*. La Commissione è contraria all'emendamento del senatore Mariotti perchè questo, che viene presentato come una tutela per i poveri, finirà invece per essere la tutela dei relativamente ricchi; esso infatti riguarda i titolari di un reddito imponibile pari a 960 mila lire annue che, tenendo conto dell'abbattimento alla base e delle varie franchigie, equivale ad uno stipendio mensile superiore alle 100 mila lire. Quando ci sarà lo sfasamento tra l'abbienza del proprietario e quella dell'inquilino provvederà invece l'articolo 2-*bis*; inoltre è stato presentato da un collega della maggioranza, il senatore Zelioli, un emendamento il quale tiene presente la particolare situazione di persone indigenti. Per queste ragioni la Commissione non può accogliere l'emendamento Mariotti che tutela, solo apparentemente, le classi povere.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario all'emendamento.

MARIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. Udite le eccezioni dell'onorevole relatore di maggioranza, confortate dalle parole del Ministro, propongo un emendamento al mio emendamento. Anzichè 960 mila lire annue propongo che l'imponibile venga ridotto a lire 650.000.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sulla modificazione proposta dal senatore Mariotti al suo emendamento.

PIOLA, *relatore di maggioranza*. La Commissione è contraria anche all'emendamento così emendato, perchè accetterà l'emendamen-

to, che sarà successivamente esaminato, del senatore Zelioli.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia.* Il Governo è contrario anche a questo emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Mariotti, mantiene l'emendamento?

MARIOTTI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo del senatore Mariotti sul seguente testo modificato, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo:

« Non si fa luogo all'aumento stabilito nel comma precedente quando il conduttore abbia un reddito, determinato in base alla dichiarazione unica sui redditi ai fini dell'applicazione dell'imposta complementare, inferiore a lire 650.000 annue ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

Passiamo al successivo emendamento, che è del senatore Montagnani e su cui è stata presentata una richiesta di votazione per appello nominale. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Sostituire il secondo comma con il seguente:

" L'aumento di cui al comma precedente non si applica quando il conduttore sia disoccupato o pensionato, o cieco, o mutilato od invalido di guerra e del lavoro, o lavoratore assicurato obbligatoriamente contro la tubercolosi, o sospeso dal rapporto di lavoro per cause indipendenti dalla sua volontà, assistito dagli Enti comunali di assistenza, o iscritto nell'elenco dei poveri " ».

PRESIDENTE. Il senatore Montagnani ha facoltà di illustrare questo emendamento.

MONTAGNANI, *relatore di minoranza.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che noi tutti siamo d'accordo sul fatto che esiste un certo numero di inquilini in disagiate condizioni economiche, ma noi di questa parte riteniamo che il secondo comma dell'articolo 2, così come è proposto dalla maggioranza della Commissione, non tuteli a sufficienza questi inquilini, prima di tutto perchè la valutazione delle loro condizioni economiche è del tutto soggettiva, come poc'anzi dimostrava l'onorevole Marzola; in secondo luogo, perchè l'esperienza precedente ci ammonisce che la Magistratura non è troppo corriva nel riconoscere condizioni di basso livello economico.

Quindi il nostro emendamento si propone congiuntamente questo duplice obiettivo: di stabilire un metodo sicuro di accertamento delle condizioni economiche modeste, e nello stesso tempo di impedire che agli inquilini che si trovano in queste condizioni sia accollato un onere suppletivo per i canoni aumentati, che diventi insopportabile per i loro bilanci.

Le categorie che noi elenchiamo nel nostro emendamento sono molteplici e l'illustrazione delle condizioni economiche nelle quali si trova la generalità di questi cittadini implica pochissime parole, però necessita di alcune cifre illustrative che hanno un loro significato concreto e irrefutabile.

Per la prima categoria, quella dei disoccupati, è noto che il disoccupato in Italia percepisce 300 lire al giorno circa, più gli assegni familiari, se ha carico familiare, s'intende, per un periodo di sei mesi; dopo di che cessa ogni forma di assistenza diretta. Ritengo che non si possa obiettare sulla necessità di un atto di solidarietà verso questa categoria di lavoratori che non possono trarre dal lavoro il sostentamento per sè e per la propria famiglia.

L'altra categoria è quella dei pensionati: pensionati delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestite dall'Istituto nazionale di previdenza sociale; pensionati degli Enti locali e titolari degli assegni vitalizi; pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'E.N.P.A.S. e dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani. Vi sono poi i pensionati statali; i rispettivi redditi per queste categorie di pensionati sono i seguenti: oltre un quarto dei pen-

sionati della Previdenza sociale percepisce pensioni variabili dalle 3.500 alle 5.000 lire mensili; gli altri percepiscono una pensione media annua che non supera le 100 mila lire; gli statali e i parastatali hanno, mediamente, pensioni mensili che variano dalle 15.000 alle 25.000 lire, ed alcune categorie di parastatali fruiscono di una pensione che non supera le 7.000 lire. Per le pensioni di guerra, ognuno sa che vi sono pensioni indirette, cioè quelle degli orfani, delle vedove, dei genitori e dei collaterali.

Gli emolumenti rispettivi sono i seguenti: per le vedove 6.937 lire mensili, per i genitori 3.990, per gli orfani 7.113 lire. Le pensioni dirette sono composte di otto categorie: la prima si riferisce a coloro che, si può dire, hanno dato tutto per la difesa della Patria, e quindi anche per la difesa delle case e dei proprietari edilizi; hanno fatto il sacrificio totale, sono bisognosi di assistenza al cento per cento, e spesso hanno anche bisogno di una penrsona che li accompagni. Quelli della seconda categoria sono coloro che hanno perduto la capacità di lavoro nella misura dell'80 per cento; questi percepiscono poco più di 14.000 lire mensili, e si scende successivamente alla terza categoria, con 10.000; alla quarta, con 7.000 lire, alla quinta con 4.705 lire, per scendere alla ottava con 1.915 lire. Dicevo che hanno messo in pericolo la vita per la Patria, difendendo anche le case dei proprietari. Credo allora opportuno che i proprietari oggi subiscano un qualche sacrificio in loro favore. La nostra richiesta ci appare tanto più legittima in quanto cade in un momento particolare, nel momento in cui questa benemerita categoria è in agitazione per ottenere che si approvi finalmente il progetto di legge giacente presso il Senato fin dal 12 febbraio di questo anno, che aumenterebbe le pensioni, sia pure in misura non adeguata, progetto firmato da tutti i gruppi rappresentati in quest'Aula. Ieri l'altro vi è stata qui a Roma una manifestazione pubblica di mutilati ed altre manifestazioni si sono verificate in altre città d'Italia. Noi tutti riceviamo ogni giorno appelli di singoli e di associazioni che ci incitano a sollecitare i nostri lavori e prendere in considerazione le richieste della categoria. Il 7 novembre a Genova il presidente nazionale dell'Associazione mutilati, l'avvocato Ricci, di parte socialdemocratica, ebbe a dichiarare indignato che questo ritardo nell'accogliere le richieste dei mutilati è una vergogna e che il Governo deve pagare. Io credo che in questa occasione possiamo dare una prova tangibile di solidarietà verso chi ha sofferto tanto per la Patria.

I ciechi civili — la cecità è la più grave delle disgrazie — si battono da molto tempo per avere un assegno mensile di 15 mila lire, ma ancora non l'hanno ottenuto, malgrado la patetica marcia a piedi sulla capitale, che ha indotto il Governo a far promesse che non sono state ancora mantenute. Facciamo in modo che la loro lunga notte non si faccia ancora più cupa con l'aumento minacciato dei fitti.

L'altra categoria è quella degli infortunati. Gli infortunati dell'industria, se invalidi al 100 per cento, ricevono una rendita mensile di 25 mila lire e se necessitano di accompagnatore, hanno altre 15 mila lire. Un invalido che ha perduto la capacità di lavoro nella misura dell'80 per cento, riceve 16 mila lire. Queste cifre diminuiscono notevolmente nel settore dell'agricoltura per le donne.

Nel nostro emendamento si fa cenno ai tubercolotici assicurati obbligatoriamente. È un errore involontario in cui siamo incorsi perchè volevamo dire i tubercolotici assistiti. Questi se sono assistiti in sanatorio ricevono 100 lire giornaliere e 150 per ogni familiare a carico. Quando sono dimessi dal sanatorio, per legge approvata nella precedente legislatura, ricevono 500 lire giornaliere per nove mesi se il ricovero è durato sei mesi. Nel caso di ricovero per più di sei mesi, ricevono il sussidio per un periodo di tempo leggermente superiore. Per i familiari a carico hanno 300-250 lire. Non si tratta di cifre che possono permettere la vita ad un ammalato che ha bisogno di cure intense.

Vi sono poi i sospesi dal lavoro, cioè quegli operai che senza legittima causa, perchè il proprietario riduce la produzione o perchè momentaneamente sospende determinate attività di lavoro, sono integrati, cioè sono posti sotto la tutela della Cassa di integrazione e ricevono al massimo il 75 per cento del salario prece-

dente; e poichè il salario considerato mediamente in Italia ammonta a 30 mila lire mensili, ricevono per una breve durata di tempo e cioè per circa sei mesi, 700 lire giornaliere.

Finalmente il nostro emendamento elenca gli assistiti dagli enti comunali di assistenza. È notorio che specialmente dopo le drastiche riduzioni fatte in epoca anche recente delle somme stanziate in bilancio a questo titolo, gli assistiti dagli Enti comunali di assistenza ricevono qualche minestra, qualche modesto indumento e poche decine di lire al giorno per un breve periodo di tempo. Gli iscritti agli elenchi dei poveri, onorevoli colleghi, non hanno certamente bisogno che sia illustrata la loro condizione. Basta ricordarli per riconoscere la necessità di sollevare in un modo o nell'altro la precarietà della loro esistenza. Io credo quindi che tutte queste categorie rientrino rigidamente in quell'insieme di inquilini che noi dobbiamo tutelare esentandoli da qualsiasi aumento dei canoni delle locazioni.

Penso, onorevoli colleghi, che il nostro emendamento esca dal campo puramente economico e politico per fare appello soprattutto al vostro senso di umanità; io spero che esso sia accolto. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

ZELIOLI LANZINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELIOLI LANZINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi corre l'obbligo di fare una dichiarazione a nome mio personale ed anche a nome dei colleghi della mia parte, poichè io personalmente ho presentato un emendamento secondo il quale al comma quarto dell'articolo 2 si prevede il caso dei conduttori indigenti i quali dovrebbero essere esentati da qualsiasi aumento.

Il senatore Montagnani ha chiesto al senso di responsabilità del Senato e più che altro al nostro senso di umanità che l'Assemblea voti favorevolmente il suo emendamento il quale sembra a me ed ai colleghi della mia parte non possa essere accettato. Anche se vi sarà l'appello nominale i miei colleghi voteranno contro. Le ragioni sono le seguenti: innanzi tutto l'emendamento del senatore Montagnani è impreciso, inesatto; esso prevede il caso del disoccupato e del pensionato disoccupato che può essere temporaneamente tale e del pensionato che può avere, ammetto, la modestissima pensione di cui il senatore Montagnani ha parlato, ma anche la pensione altissima come quella che godono certi funzionari dello Stato. Il senatore Montagnani ha parlato dei ciechi civili che già sono considerati agli effetti della pensione, ma noi dovremmo considerare quei ciechi che non avranno diritto alla pensione perchè in situazione economica agevole vuoi per le loro sostanze vuoi per l'aiuto dei loro familiari. Ed ancora il senatore Montagnani ha considerato i mutilati, gli invalidi di guerra e quelli del lavoro. Noi ci inchiniamo dinanzi alle sofferenze di questi nostri fratelli (*commenti ed interruzioni dalla sinistra*) che hanno sofferto per la causa della Patria, ma non possiamo non considerare che i mutilati, abbiano o non abbiano un'alta pensione, purtuttavia possono anch'essi essere dei benestanti, possono essere degli impiegati (*commenti e rumori dall'estrema sinistra*) per cui hanno la possibilità di pagare l'aumento. (*Commenti dalla sinistra*).

È necessario ch'io faccia questa dichiarazione anche di fronte al Paese, perchè non si vuole assolutamente assecondare la demagogia. (*Interruzioni dalla sinistra. Applausi dal centro*). Il senatore Montagnani prevede anche il caso dei lavoratori assicurati obbligatoriamente contro la tubercolosi, ma tutti i lavoratori sono assicurati contro la tubercolosi e per essi non si può non considerare una discriminazione perchè allora dovremmo assimilarli a tutti i lavoratori che sono assicurati obbligatoriamente, non soltanto per la tubercolosi, ma anche per le altre malattie. (*Commenti dalla sinistra. Interruzione del senatore Fiore*). Ad ogni modo, dopo le spiegazioni del senatore Montagnani, posso anche prevedere che i tubercolotici siano considerati in quella categoria di indigenti che ho previsto con il mio emendamento aggiuntivo al comma quarto. Infine, ritengo di non poter acconsentire a questo esonero di aumento anche per gli assistiti dagli enti comunali di assistenza ed iscritti nell'elenco dei poveri se questi non si considerano indigenti, perchè io arrivo a questa ipotesi che non è assurda, ma che si verifica: che ci siano degli indigenti che non

sono iscritti nell'elenco dei poveri e che purtroppo non sono assistiti dagli E.C.A. (*commenti ed interruzioni dalla sinistra*) ... per cui vado anche più in là della tesi sostenuta dal senatore Montagnani.

A seguito di queste mie spiegazioni ritengo che possiamo votare tranquillamente il no all'emendamento proposto, perchè vi è un emendamento successivo, quello proposto da me, che assorbe quello del senatore Montagnani. (*Applausi dal centro. Commenti dalla sinistra*).

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Onorevole Presidente, ho ascoltato con estrema attenzione le argomentazioni del collega Zelioli. Mi pare che su un punto non vi sia dissenso. Il collega Zelioli ha dichiarato — e debbo pensare che il suo giudizio è anche quello del Gruppo politico al quale appartiene — che per i conduttori indigenti non deve esservi aumento ... Mi pare però che, se il punto a cui si vuol pervenire è l'esclusione dei poveri dalla facoltà d'aumento, non sia giusto argomentare « no » ad un emendamento, richiamandosi ad un altro proprio emendamento. Se l'obiettivo che si vuol raggiungere è quello di esonerare i conduttori indigenti, si tratterà di mettersi d'accordo sul significato delle parole; ma non si può dire: « no, perchè c'è già un mio emendamento » . . .

ZELIOLI LANZINI. Ma ho dato la spiegazione.

FORTUNATI. A me sembra che sia interesse generale che la legge in oggetto, come in genere ogni legge, sia redatta in modo da non dar luogo, non dirò ad alcuna controversia — il che sarebbe un mito — ma ad un minimo di controversie nella interpretazione. Se i legislatori non tengono presente una siffatta esigenza commettono un grossolano errore in una società moderna. Si tratta allora di circoscrivere il significato di « conduttore indigente ». Credo che se il collega Zelioli può criticare le espressioni adoperate dal collega Montagnani, dicendo che esse possono dar luogo ad inconvenienti, a mia volta io posso rispondergli che la sua espressione è la più criticabile, perchè non dice nulla. (*Interruzione dal centro*). Ecco il punto cui volevo arrivare: non possiamo fare una legge la cui interpretazione deve essere sempre rimessa alla Magistratura. È assurda una regolamentazione economica che ad ogni minima controversia fa intervenire la Magistratura per stabilire, non si sa in base a quali criteri ed in quale misura, se si tratti o meno di conduttore indigente. Viviamo in una data situazione economica, conosciamo un determinato reddito medio. Allora dovrei dire che quanti sono economicamente al di sotto di tale reddito medio sono necessariamente conduttori indigenti. Ma in assenza di elementi indicativi, il magistrato di Milano può giudicare conduttore indigente persona di una determinata condizione, il magistrato di Bologna può giudicare in modo antitetico la stessa condizione.

Presidenza del Vice Presidente BO

(*Segue* FORTUNATI). Di queste sperequazioni dobbiamo preoccuparci, non giustificabili nè economicamente nè socialmente.

Pertanto, la mia proposta concreta è questa. Se il Senato, nel suo insieme, è d'accordo che bisogna concedere l'esonero per i conduttori poveri, credo che, senza eccessiva fatica, mettendoci intorno ad un tavolo e cercando di dare alla espressione « conduttore indigente » una qualificazione tale che non dia luogo a continue contestazioni di carattere giudiziario, possiamo trovare una formula soddisfacente. Se non volete le pure e semplici espressioni « disoccupato, pensionato, cieco, mutilato, ecc. » aggiungete una qualificazione; ma non si può lasciare solo l'espressione « conduttore indigente » (*Interruzione del senatore Zoli. Commenti dalla sinistra*). Non credo, collega Zoli, che l'ostacolo sia insormontabile. Quando ci si metterà attorno ad un tavolo alla ricerca di un punto di convergenza, non è detto che, a parte le categorie già indicate, non vi possa essere una precisazione generale, con una qualificazione economica, che ne circoscriva la portata. Se l'obbiettivo è comune, non possiamo e non dobbiamo negare semplicisticamente la possibilità di una soluzione nei cui confronti il Se-

nato possa essere unanime. Propongo, dunque, che a questo punto la Commissione o un gruppo di noi, si riunisca e cerchi una proposta che venga incontro a tutte le aspirazioni che sono state formulate da questa parte del Senato. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

PIOLA, *relatore di maggioranza*. L'onorevole Zelioli ha illustrato con molta serenità ed obbiettività le ragioni per cui voterà contro l'emendamento a firma Montagnani, che evidentemente nasconde un fine politico. (*Commenti dalla sinistra*). Quelle ragioni che l'onorevole Zelioli ha illustrato sono le nostre. La maggioranza della Commissione, al pari di tutti noi, intende aiutare e venire incontro alle categorie elencate nell'emendamento, anzi possiamo benissimo anticipare che un membro della maggioranza ha proposto un emendamento ancora più largo, purchè i singoli individui siano poveri e incapaci di provvedere a pagare qualsiasi aumento di pigione. Noi non vogliamo che il pensionato povero paghi, noi vogliamo che paghi quello che può, cioè paghi il pensionato che è in grado di farlo; la stessa cosa possiamo dire di tutte le altre categorie.

È questo il nostro pensiero; il vostro invece, manifestato in quella forma generica, senza venire a specificazioni chiarificatrici, nasconde — ripeto — una speculazione politica contro la quale noi reagiremo. (*Interruzioni dalla sinistra*).

Dal punto di vista tecnico, poi, è un errore introdurre nella legge una casistica, perchè per quanto sia perfetta può sempre dimenticare qualche caso. E perciò noi ci affidiamo, ove sia necessario, al magistrato; deciderà lui che cosa significhi l'essere nell'impossibilità di pagare, noi fino ad oggi abbiamo fiducia nel magistrato italiano perchè ce ne ha dato già mille prove e ce ne darà ancora. Per queste ragioni umane e tecniche, siamo contrari all'emendamento. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il proprio avviso.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Io vorrei che l'Assemblea sentisse la superfluità di un emendamento di questo genere, ma purtroppo non è così; perchè vi è a questo mondo della gente la quale non esiterebbe a domandare degli aumenti di pigione anche a persone che si trovassero in queste condizioni. Questo lo ammetto; e allora noi siamo dispostissimi a provvedere. Però io debbo dichiarare che mentre aderisco, formalmente e sostanzialmente, al concetto, e al pensiero espresso dal senatore Montagnani, intendo fare le mie riserve sulla formulazione per taluni dei motivi già esposti dal senatore Zelioli, i quali debbono essere, a mio avviso, integrati con una considerazione molto semplice.

I due emendamenti possono fondersi, nel senso che non sia quello del senatore Montagnani una esplicazione, nè tassativa, nè dimostrativa, ma che risponda alla formulazione di un concetto mediante il quale si stabilisca la comprovata indigenza. Vale a dire, come ha spiegato il senatore Zelioli, che non si può ammettere che per il semplice fatto di essere pensionato si sia indigenti o non si sia in condizioni di pagare un aumento, perchè la pensione può essere tale da consentirlo; ma non è questo il concetto dell'emendamento. Lei, senatore Montagnani, vuole riferirsi a quel pensionato che non è in grado di pagare, e altrettanto dicasi del cieco, del mutilato, dell'invalido di guerra. Guardi, che, per esempio, lei fa questa limitazione: « o sospeso dal rapporto di lavoro per cause indipendenti dalla sua volontà ». Colui il quale è sospeso dal rapporto del lavoro per cause indipendenti dalla sua volontà, è rispetto all'indigenza, nelle stesse condizioni di colui il quale sia stato sospeso per ragioni dipendenti dalla sua volontà: anche a costui bisogna provvedere, se indigente,

Se il senatore Zelioli Lanzini sostiene, esattamente, che si può anche non essere assistiti da enti comunali o iscritti nell'elenco dei poveri e tuttavia essere indigenti e quindi non avere la possibilità di pagare un aumento, è chiaro che un accordo si può raggiungere. Non intendo suggerire alcuna formula ma credo che la simbiosi — consentitemi il termine — fra il concetto del senatore Montagnani e quello del senatore Zelioli Lanzini possa essere raggiunta nel senso che anche coteste esempli-

ficazioni debbono essere prese come fondamento di uno stato di comprovata esigenza. Aderisco pertanto alla proposta di formulare meglio l'emendamento unificando i due concetti.

PRESIDENTE. Dovrei osservare che, a stretta regola, secondo il nostro Regolamento, ogni domanda di sospensiva, quando la discussione è in corso ... (*interruzione del senatore Spallino*) ... deve essere redatta per iscritto da almeno dieci senatori.

SPALLINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPALLINO. Osservavo, onorevole Presidente, con l'interruzione — di cui chiedo venia — che una domanda vera e propria di sospensiva non c'è stata. Infatti ella ha ricordato che al banco della Presidenza una domanda simile non è pervenuta. Del resto il lodevole proposito del senatore Fortunati di voler trovare una soluzione equitativa che accontenti maggioranza e minoranza, resta un lodevole proposito, perchè il concetto dell'emendamento Montagnani è essenzialmente diverso da quello dell'emendamento Zelioli Lanzini.

Il nostro concetto è questo, che, prescindendo da pericolose elencazioni di categorie, il vero povero, l'indigente, sia esso invalido del lavoro, o invalido di guerra, o disoccupato, iscritto o non iscritto nell'elenco dei poveri, non paghi alcun numento di fitto. Ora l'onorevole Fortunati abilmente ci invita a metterci d'accordo. Su che cosa? Sul significato della parola indigente. Ma questo è assurdo, ed è difficile che si trovi un punto di incontro perchè noi abbiamo dell'indigenza una concezione che è diversa ... (*Commenti dalla sinistra. Interruzioni*). Non fatemi dire quello che non desidero dire. Voi avete continuamente sostenuto che nessun lavoratore italiano può pagare l'aumento di affitto, mentre noi diciamo che le classi lavoratrici possono, in linea generale, sopportarlo. Questo è il punto che non offre possibilità di intesa.

Siamo in disaccordo, quindi, anche con il Guardasigilli. Per il giusto ordine delle votazioni dobbiamo, anzitutto, votare l'aumento del 10 per cento nel senso previsto dall'articolo in esame, successivamente votare la disposizione che non consente aumento di affitto quando si tratti di tuguri, di bassi, ecc.; poi discuteremo l'emendamento Zelioli. Siamo quindi contrari alla sospensiva.

PRESIDENTE. Comunico che in questo momento è stata presentata dal senatore Busoni e da altri nove senatori, una domanda di sospensiva, tendente a far sì che la Commissione studi una formulazione concordata degli emendamenti Montagnani e Zelioli Lanzini.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, è approvata*).

Sospendo, pertanto, la seduta per 20 minuti.

(*La seduta, sospesa alle ore 18,20, è ripresa alle ore 18,40*).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Spallino. Ne ha facoltà.

SPALLINO. Onorevole Presidente, la sospensiva ha giovato a chiarire i concetti, e sinistra e centro hanno trovato, come era augurabile, una soluzione. In questo senso: poichè il desiderio comune era quello di venire incontro alle classi meno agiate, il senatore Zoli ha predisposto l'emendamento che leggo: « Nessun aumento si applica per i conduttori che versino in condizioni di povertà, quali, ad esempio, i ciechi ed i sordomuti civili, i pensionati della Previdenza sociale, i mutilati e gli invalidi di guerra e del lavoro, le vedove di mutilati ed invalidi di guerra e del lavoro, le vedove e gli orfani di guerra, non aventi essi o i loro familiari o loro conviventi altri proventi », e che è stato da tutti accettato.

MONTAGNANI, *relatore di minoranza*. Naturalmente, ritiriamo la richiesta di votazione per appello nominale che avevamo presentata.

PRESIDENTE. Resta ora da vedere in quale punto dell'articolo debba essere inserito, se approvato, l'emendamento concordato. Sarà

forse opportuno inserirlo dopo il quarto comma. Osservo, d'altra parte, che il secondo comma, attualmente in discussione, ipotizza casi previsti dall'emendamento concordato. Qual'è al riguardo l'avviso della Commissione?

SPALLINO. L'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 2 è diversa da quella contenuta nell'ultimo comma come concordato: dal concetto di indigenza, nell'emendamento concordato, si è passati al concetto di povertà.

PRESIDENTE. Con questo chiarimento credo che si possa passare alla votazione del secondo comma.

MINIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINIO. In questa sede non so se sia il caso di tenere presente invece quanto proposto con l'emendamento concordato e che sarà votato successivamente, e con il quale si fa il caso della povertà, che è diverso indubbiamente dalle disagiate condizioni cui si riferisce il comma che sta per essere messo ai voti. In questo però sono classificati dei casi, come quello del trattamento di pensione o di quiescenza, che sono in qualche modo ripetuti nel nuovo comma proposto. Non si tratta per avventura di cose identiche, che possono dar luogo a confusioni? Nel comma nuovo concordato si parla di escludere qualsiasi aumento per coloro i quali fruiscano di un trattamento di pensione dell'I.N.P.S., mentre qua si parla di ridurre l'aumento del 10 per cento per coloro che usufruiscano di un trattamento di pensione. Non occorrerà modificare qualche cosa? Pongo un interrogativo più che avanzare una proposta.

PRESIDENTE. Nel secondo comma si fa l'ipotesi di inquilini in condizioni economiche disagiate, mentre nell'emendamento concordato si contempla il caso di inquilini in condizioni di povertà. Comunque, al fine di evitare una eventuale sovrapposizione delle due norme, si potrebbe soprimere la seconda parte del secondo comma, dalle parole: « specialmente se tragga » alla fine.

SPALLINO. La maggioranza della Commissione desidererebbe che il secondo comma fosse votato nel testo proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Si dia nuovamente lettura del secondo comma.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« La misura dell'aumento stabilita nel comma precedente è ridotta al 10 per cento nel caso che il conduttore versi in disagiate condizioni economiche, specialmente se tragga i limitati mezzi di vita soltanto dal proprio lavoro o da trattamento di pensione o di quiescenza ovvero se abbia notevole carico di famiglia ».

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo al terzo comma. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« La misura dell'aumento è parimenti ridotta al 10 per cento, quando si tratti di immobili locati per la prima volta posteriormente al 31 ottobre 1945 e fino al 1° marzo 1947 ».

PRESIDENTE. Su questo comma è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Trabucchi, De Bacci e Spagnolli, tendente a sostituire le parole: « fino al 1° marzo 1947 » con le altre: « fino al 28 febbraio 1947 ».

Il senatore Spagnolli ha facoltà di svolgerlo.

SPAGNOLLI. Mi sembra che si tratti semplicemente di una questione di tecnica formale, e pertanto ritengo che la Commissione non abbia difficoltà ad accogliere l'emendamento.

AGOSTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGOSTINO. Noi di questa parte siamo ostili all'emendamento in esame, perchè verrebbe a peggiorare la posizione dei conduttori: quei conduttori i quali siano diventati tali con il

1° marzo 1947 verrebbero ad essere esclusi da determinati benefici.

Si tratta di spostare di un giorno, andando contro a quella che è stata l'applicazione della legge dal 1950 ad oggi. Quindi, per evitare questo inconveniente, noi riteniamo che si debba assolutamente rigettare l'emendamento Trabucchi, perchè esso condurrebbe a gravi disordini giuridici.

BUSONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUSONI. Io mi permetto di richiamare la Commissione a quanto è avvenuto proprio durante i lavori della Commissione stessa. È stato affrontato questo problema, e se non erro — e mi sembra di non errare — dai verbali dovrebbe risultare che la Commissione unanimemente si è pronunziata nell'interpretazione di questo punto, che ha dato luogo nel passato, come si è notato, a molte cause, nel senso di accettare il termine del 1° marzo e non del 28 febbraio. Prego di rivedere i verbali a questo proposito; e se così è, mi sembra che la Commissione dovrebbe essere d'accordo nel respingere tale emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento.

PIOLA, *relatore di maggioranza*. In Commissione, come ha già notato l'onorevole Busoni, si è parlato della data 28 febbraio, in contrasto alla data 1° marzo, ed uno dei commissari — e mi sembra di averlo fatto anche io — ha notato che, nella legge del 1950 essendo stato usato il termine 1° marzo 1947, erano sorte delle controversie perchè indubbiamente il legislatore voleva dire 28 febbraio 1947; tanto che la giurisprudenza, di fronte alla lettera della legge, ha dovuto fare uno sforzo interpretativo per dimostrare che il legislatore, nonostante avesse detto 1° marzo 1947, intendeva dire: 28 febbraio 1947.

In questo senso ormai si è rivolta tutta la giurisprudenza. Ecco perchè noi consideriamo che l'emendamento non sia altro che un emendamento chiarificatore. Per questo la Commissione già allora aveva espresso quel concetto, ed oggi esprime nuovamente parere favorevole.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Per deferenza alla Commissione dichiaro che mi asterrò dal voto. Mi asterrò perchè ritengo che non sia opportuno intervenire nell'interpretazione della legge quando questa è in corso avanti alla Magistratura. Ci sono state delle decisioni in un senso e nell'altro ed oggi risolviamo il problema in una certa maniera. D'altra parte non posso concordare con l'affermazione del relatore che dice che risulta chiaro dall'esame dei lavori che intenzione del legislatore fu quella di scrivere 28 febbraio laddove è scritto 1° marzo. Io non ho questa impressione. Effettivamente ci sono due commi in quell'articolo che portano a due conclusioni diverse. Mentre il primo ebbe una certa discussione, il secondo passò molto rapidamente, così che la data 1° marzo che si legge nel secondo dovrebbe essere quella che è sfuggita, se dovessimo andare a guardare le intenzioni del legislatore.

Ritengo poi che sarebbe opportuno astenersi dall'introdurre delle date che rappresentano interpretazioni di legge. Qui l'interpretazione non deriva dal fatto che ci si riferisca alla misura dell'aumento per queste locazioni, ma indirettamente viene ad estendersi a tutto il concetto dell'estensione della proroga, perchè così affermiamo che i contratti stipulati il 1° marzo 1947 sono liberi. Per questo credo che, ove la Commissione non ritenesse più opportuno di mettere « posteriormente al 31 ottobre 1945 », ed è chiaro che ci si riferisce ai contratti bloccati e non a quelli liberi, sarebbe meglio togliere quella data oppure trovare un'altra maniera per non pregiudicare una questione che, ripeto, ormai è davanti alla Magistratura.

Ove la Commissione non ritenesse di trovare altra forma, dichiaro che mi asterrò dal voto.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi sembra chiaro che il legislatore intendesse dire: a tutto il mese di febbraio. Concordo con l'opinione del senatore Zoli che sarebbe preferibile eliminare la data.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora votare l'emendamento sostitutivo dei senatori Trabucchi ed altri, accettato dalla Commissione e non accettato dal Governo.

BUSONI. Io ritengo che questo emendamento sia precluso dalla votazione dell'articolo 1, in cui già è detto « anche se successive al 1° marzo 1947 ».

PRESIDENTE. Ritengo che l'osservazione del senatore Busoni sia esatta.

Considero pertanto precluso l'emendamento dei senatori Trabucchi, De Bacci e Spagnolli.

Poichè nessun altro domanda di parlare, pongo quindi ai voti il terzo comma dell'articolo 2 nel testo già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame del quarto comma. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Nessun aumento è dovuto quando si tratti di abitazioni di infimo ordine, specialmente se seminterrate, di un solo vano senza accessori, baracche e simili ».

PRESIDENTE. Il primo emendamento è del senatore Busoni. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Sostituire il quarto comma con il seguente:

" Nessun aumento è dovuto quando si tratti di abitazioni di infimo ordine e di quelle seminterrate o composte di un solo vano senza accessori, soffitte, ' bassi ', ' sottani ', baracche e simili, nonchè di alloggi con indice di affollamento superiore a due, ed alloggi nei quali coabitino due o più famiglie " ».

PRESIDENTE. Per svolgere questo emendamento, ha facoltà di parlare il senatore Busoni.

BUSONI. Onorevoli colleghi, non credo occorra spendere molte parole per illustrare lo emendamento da me proposto che, in sostanza, riproduce il concetto che a questo riguardo ha ispirato la corrispondente formulazione del comma quarto dell'articolo 2 del disegno di legge. Il mio emendamento propone soltanto di chiarire meglio tale formulazione, anzitutto sostituendo la dizione « specialmente » che può dar luogo a discussioni, controversie e cause. Noi sappiamo, lo dicevamo anche poco fa, come è opportuno che le leggi siano chiare e non siano invece soggette ad interpretazioni diverse, lasciando perciò il meno possibile adito ad applicazioni che non rispondano allo spirito che le ha dettate e ciò a causa di una formulazione non sufficientemente precisa. Durante questa discussione abbiamo potuto rilevare come purtroppo questo avvenga, possa avvenire quotidianamente. Inoltre nel mio emendamento, sempre allo scopo indicato, sono aumentate le esemplificazioni ed io ritengo che esse siano tali che tutti ci posisamo trovare d'accordo su di esse. Resta come parte nuova, nei confronti del testo del disegno di legge, la parte che riguarda gli alloggi sovraffollati. Ritengo tuttavia che sia evidente come in questo caso l'inclusione sia opportuna in quanto si tratta di persone che per essere ridotte ad abitare in tali condizioni è evidente che non hanno altra possibilità di sistemazione. Qualcuno potrà osservare che esse possono fruire della diminuzione dell'aumento del 10 per cento, ma io aggiungerò che evidentemente per tali persone questo non può bastare poichè le condizioni in cui esse vivono dànno loro diritto di avere il compenso della esenzione totale dall'aumento. Sono lieto di avere trovato su questa linea di principio anche il senatore Marina il quale, pur proponendo misure diverse dalle nostre, tuttavia ha dimostrato di essere preoccupato del problema, tanto da aver sentito la necessità di affrontarlo con le sue proposte di emendamento che noi non abbiamo votato perchè esse non arrivano al limite cui siamo giunti noi. Voglio perciò sperare che non solo il senatore Marina si unirà al mio emendamento ma che esso trovi favorevole la Commissione ed il Ministro ed in ogni caso gli altri settori del Senato.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

PIOLA, *relatore di maggioranza*. La Commissione è contraria all'emendamento sia per la ragione generale che l'eccessiva casistica finisce per rovinare la legge, sia perchè nel testo della legge vi è già un'espressione di carattere generale « infimo ordine », la quale ha un significato preciso, mentre l'andare ad adottare termini dialettali può anche far nascere dei dubbi. Noto poi che l'ultima parte in cui si dice « alloggi nei quali coabitano due o più famiglie », senza specificare di che entità sono questi alloggi, farebbe allargare talmente l'applicazione della norma da contorcerla completamente.

Per queste ragioni tecniche, la maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento Busoni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, sono anche io di opinione che probabilmente sarebbe stato preferibile fermarsi all'espressione « di infimo ordine », poichè, quando si è detto infimo ordine, è chiaro che non si possono comprendere che abitazioni di questo genere. Quello che non risponde, secondo il mio modesto avviso, esattamente al pensiero della legge e ad una struttura concettuale esatta, è l'avverbio « specialmente » che io preferirei fosse sostituito, seguendo l'indirizzo seguìto dal senatore Zoli sul precedente emendamento, con la parola « ad esempio », perchè quando si dice « ad esempio questo tipo di abitazione », è chiaro che si arriva più facilmente alla formula concettuale richiesta. Che significa « specialmente » in rapporto all'infimo ordine? « Specialmente » non significa nulla, a mio avviso, perchè anche senza essere « specialmente » seminterrate, le abitazioni possono rimanere ugualmente di infimo ordine.

Arrivati a questo punto, io dico che l'articolo può rimanere come si trova, a meno che non si voglia sostituire la parola « specialmente » con la formula « ad esempio », che a mio avviso faciliterebbe la decisione della Magistratura.

BUSONI. Accetto la modificazione proposta dall'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Debbo però avvertire l'onorevole Ministro che il senatore Cerabona ha presentato un emendamento tendente a sopprimere le parole: « specialmente se seminterrate ».

VALENZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENZI. All'onorevole relatore, che ha detto che le parole « bassi » e « sottani » rientrano in un concetto di carattere locale, debbo rispondere che in realtà sono termini che si riferiscono a determinate abitazioni napoletane, tanto è vero che vi è stata anche una inchiesta sui « bassi », poi dichiarati « inabitabili » ma che la gente abita ancora con alte percentuali di sovraffollamento. Dunque la parola ha un significato molto particolare e preciso ed è utile indicarla per impedire il sorgere di continue controversie tra padroni ed inquilini delle nostre regioni meridionali.

Pertanto insisto a che sia mantenuta la dizione dell'emendamento Busoni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del quarto comma presentato dal senatore Busoni, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Come ho già avvertito, il senatore Cerabona ha presentato un emendamento tendente a sopprimere le parole: « specialmente se seminterrate ».

Il senatore Cerabona ha facoltà di svolgerlo.

CERABONA. La mia proposta semplifica e migliora l'articolo così come è stato presentato. Infatti l'articolo 2 al quarto comma dice: « Nessun aumento è dovuto quando si tratti di abitazioni di infimo ordine, specialmente se seminterrate, di un solo vano senza acces-

sori, baracche e simili ». Ma questo non può bastare: e se si tratta di soffitta? Mi sembra quindi che l'espressione « di infimo ordine », basti.

Del resto il Ministro è stato d'accordo e penso che la mia proposta possa essere accolta. Il comma risulterebbe quindi, con la soppressione delle parole « specialmente se seminterrate », del seguente tenore: « Nessun aumento è dovuto quando si tratti di abitazioni di infimo ordine, di un solo vano senza accessori, baracche e simili ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento del senatore Cerabona.

PIOLA, *relatore di maggioranza*. La Commissione è contraria. Questa dizione della legge è la stessa dell'articolo 12 della legge del 1950 che pure stabilisce che nessun aumento è dovuto quando si tratti di abitazioni di infimo ordine, « specialmente » se seminterrate, ecc.

Su questo articolo 12 si è già formata una giurisprudenza e non sembra opportuno alla Commissione di introdurre, per lo stesso concetto, una dizione diversa.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ho già espresso il mio parere, che confermo.

DE LUCA LUCA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA LUCA. Le argomentazioni avanzate dal collega Piola non sono convincenti: se nel 1950 è stato commesso un errore, non vedo perchè oggi il legislatore debba insistervi.

Seconda argomentazione: vogliamo escludere, in linea generale, le abitazioni di infimo ordine? Allora è inutile specificare se sono seminterrate o se stanno al settimo cielo o qui vogliamo fare una discriminazione per cui vogliamo veramente, in sostanza, anche per queste abitazioni, applicare gli aumenti? Allora fate tutte le discriminazioni che volete; ma mi pare che accettare l'emendamento proposto dal senatore Cerabona è cosa su cui anche la maggioranza dovrebbe essere d'accordo con i nostri settori.

MASTROSIMONE. Noi appoggiamo la proposta Cerabona.

ZOLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Voterò contro la proposta del senatore Cerabona, perchè probabilmente egli non si è accorto di quelle che sono le conseguenze del suo emendamento, inquantochè dopo l'emendamento del senatore Cerabona il comma si legge in questa maniera: « Nessun aumento è dovuto quando si tratti di abitazione di infimo ordine, di un solo vano senza accessori, baracche o simili ».

Invece di avere, come vi era, l'esemplificazione, abbiamo l'indicazione tassativa e limitativa di quella che è l'esenzione dell'aumento, quindi ritengo che il dire « specialmente se interrate » sia l'indicare uno degli elementi per l'esenzione dell'aumento, quello dell'interramento; il sopprimere questa possibilità vorrebbe dire che le abitazioni interrate quando sono di due vani sono soggette all'aumento. È per queste considerazioni che ritengo che il Senato debba respingere l'emendamento.

CERABONA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERABONA. Ritiro il mio emendamento.

BUSONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUSONI. In base alle dichiarazioni fatte precedentemente dal Ministro, propongo di sostituire la parola: « specialmente » con l'altra: « ad esempio ».

PRESIDENTE. Ritirato dal senatore Cerabona il suo emendamento, il senatore Busoni ne ha presentato un altro con cui propone di sostituire la parola: « specialmente » con l'alrta: « ad esempio ».

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro pensiero in proposito.

PIOLA, *relatore di maggioranza*. Per le ragioni già dette la Commissione insiste nel conservare « specialmente ».

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo ha già espresso il suo avviso favorevole seguendo l'indirizzo che è stato indicato nell'emendamento concordato durante la sospensione della seduta. Anche lì si tratta di una specificazione chiarificatrice: qui siamo nelle stesse condizioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Busoni, tendente a sostituire la parola: « specialmente » con le parole: « ad esempio », accettato dal Governo e non accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Avverto che il senatore Mariotti ha proposto di aggiungere al comma quarto dell'articolo 2 le seguenti parole: « e comunque quando si tratti di unità immobiliare che per il suo valore sia valutata ai fini del pagamento dell'imposta sui fabbricati per un imponibile inferiore a lire 16.000 ».

MARIOTTI. Dichiaro di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Si dia lettura del quarto comma nel testo modificato.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Nessun aumento è dovuto quando si tratti di abitazioni di infimo ordine, ad esempio se seminterrate, di un solo vano senza accessori, baracche e simili ».

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Avverto che si deve a questo punto votare l'emendamento concordato durante la sospensione della seduta e che, se approvato, diverrà il comma 4-*bis*.

Esso è del seguente tenore:

« Nessun aumento si applica per i conduttori che versino in condizioni di povertà, quali, ad esempio, i ciechi e sordomuti civili, i pensionati della Previdenza sociale, i mutilati e invalidi di guerra e del lavoro, vedove e orfani di guerra, non aventi essi o i loro familiari con loro conviventi altri proventi ».

CARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLI. Insieme col senatore Angelilli, propongo un emendamento al comma quarto-*bis* di cui il Presidente ha dato ora lettura. Alle parole: « vedove e orfani di guerra », dovrebbero essere sostituite le altre: « congiunti di caduti in guerra fruenti di pensione ». In questo modo includiamo anche i genitori, che hanno a loro volta un diritto da far valere. (*Commenti*).

TARTUFOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARTUFOLI. Vorrei capire chiaramente i termini della questione. Secondo il senatore Carelli non dovrebbero subire l'aumento i congiunti dei caduti in guerra, quale che sia la loro situazione economica...

Voce dal centro. No, No.

PRESIDENTE. Non credo che vi possa essere dubbio, perchè è già detto che si tratta di conduttori che si trovano in condizioni di povertà.

TARTUFOLI. Resta però che il termine « congiunti » è troppo lato per non prestarsi ad equivoci.

TOMÈ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMÈ. Richiamo l'attenzione dei colleghi sulla gravità pratica dell'emendamento Carelli. Noi sappiamo che ci sono 270.000 domande di pensione ancora da liquidare; che cosa avverrà quando noi avremo approvato la legge e non sapremo ancora quali siano coloro che hanno un effettivo diritto alla pensione di guerra? Vi rendete conto delle complicazioni che ne verranno? (*Commenti dalla sinistra*).

Noi potremmo adottare l'emendamento Carelli se avessimo già perfezionato le liquidazioni delle pensioni di guerra; ma in questo momento stabilire una casistica riferibile ad una categoria di persone che è ancora da definirsi determinerebbe innanzitutto una valanga di pressioni presso il Sottosegretariato alle pensioni di guerra, e creerebbe aspettative che resterebbero in sospeso indefinitamente, per anni.

Pensiamo — ecco un'altra categoria — alle vedove che avranno la pensione di riversibilità o ai genitori che verranno ad avere un eventuale diritto ad una pensione, al maturarsi di una determinata età: 55 anni per le donne, 60 per gli uomini. È da aggiungersi che, oltre al maturarsi dell'età, si deve verificare anche una determinata situazione economica; un reddito, cioè, che non sia superiore alle 200.000 lire annue.

Insomma, noi poniamo veramente nella legge un elemento di disordine, un elemento che non potrà essere controllato da nessun giudice. Quindi, in considerazione delle complicazioni da me sottolineate, io invito il Senato a respingere come non opportuno e pratico l'emendamento del collega Carelli.

CARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLI. Rispondo all'onorevole Tomè. Poichè abbiamo aggiunto, su consiglio dell'onorevole Zoli, la frase « fruenti di pensione », precisando così che si tratta di coloro che si si trovano nella condizione di avere la pensione di guerra, mi sembra che la categoria sia ben determinata. Per queste ragioni, chiedo all'Assemblea di votare il mio emendamento.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io poc'anzi ho votato volentieri a favore della sospensiva, perchè si raggiungesse un accordo. Tuttavia mi pare che il frutto di questo accordo sia tale che veramente non valeva la pena di fare lo sforzo che si è fatto per raggiungerlo. Lo sforzo deve essere stato veramente notevole dato che ne ha sofferto la correttezza della dizione e, direi, anche la correttezza sintattica. Io mi domando infatti cosa significa dire « i ciechi... purchè non godano di altri proventi ». La cecità purtroppo non è un provento! Si voleva dire presumibilmente « purchè non godano di altri proventi oltre la pensione loro concessa ». Una locuzione come quella proposta denuncia uno sforzo di buona volontà, ma un frutto giunto a poca maturazione.

D'altra parte le argomentazioni che il collega Tomè, poc'anzi, portava criticando l'emendamento Carelli sembra a me che si possano riferire non solo al caso particolare dei congiunti dei caduti di guerra che godono di pensione, ma a tutte le altre categorie. Quindi io sono contrario a questo emendamento e penso che sarebbe meglio tornare alla dizione generica dell'emendamento Zelioli-Lanzini e dire che sono esentati dall'aumento tutti i conduttori che risultino indigenti.

PRESIDENTE. Io credo opportuno che questo emendamento sia votato per divisione.

La prima parte è la seguente:

« Nessun aumento si applica per i conduttori che versino in condizioni di povertà, quali, ad esempio, i ciechi e sordomuti civili, i pensionati della Previdenza sociale, i mutilati e invalidi di guerra e del lavoro... ».

La metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Metto ora in votazione l'emendamento sostitutivo dei senatori Carelli e Angelilli, e cioè le parole: « i congiunti di caduti in guerra fruenti di pensione ». Chi le approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, sono approvate*).

Pongo infine ai voti le parole: « non aventi essi o i loro familiari con loro conviventi altri proventi ». Chi le approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvate*).

Pongo ai voti il comma 4-*bis* nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame del comma quinto.
Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Gli aumenti previsti dal presente articolo si applicano anche ai canoni delle sublocazioni prorogate, ma possono essere esclusi o ridotti nella misura, quando il canone già risulti eccezionalmente elevato ».

PRESIDENTE. Il senatore Cerabona ha presentato un emendamento tendente a sopprimere la parola: « eccezionalmente ».

PIOLA, *relatore di maggioranza*. Si tratta di un errore di stampa: dove è scritto: « eccezionalmente elevato » bisogna leggere: « eccessivamente elevato ».

PRESIDENTE. Il senatore Cerabona propone allora di sopprimere la parola: « eccessivamente ».
Ha facoltà di illustrare questo emendamento.

CERABONA. Ho proposto questo emendamento perchè ritengo che la legge debba essere più scheletrica e con meno avverbi e perchè la parola « eccessivamente » potrebbe essere interpretata dal Magistrato in maniera lata, tanto più che è sufficiente la parola « elevato », che ha un chiaro significato.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

PIOLA, *relatore di maggioranza*. La Commissione ritiene che questo avverbio, anche se non piace all'onorevole Cerabona, debba essere mantenuto, perchè i concetti sono ben diversi: « elevato » è una cosa relativa che non dice niente, mentre « eccessivamente elevato » manifesta un concetto che è proprio quello del legislatore. Per questa ragione chiedo che il Senato respinga l'emendamento.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono contrario all'emendamento Cerabona.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Cerabona, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il quinto comma, con la correzione di carattere formale indicata dal relatore di maggioranza. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, è approvato*).

Passiamo all'ultimo comma dell'articolo 2.
Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Per effetto delle maggiorazioni disposte nei commi precedenti, l'ammontare complessivo del canone non potrà essere superiore a quaranta volte il canone dovuto anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 12 ottobre 1945, n. 669. Se trattasi di immobili contemplati nel terzo comma, per effetto della maggiorazione, l'ammontare del canone non potrà superare il doppio di quello stabilito nel contratto originario di locazione ».

PRESIDENTE. Su quest'ultimo comma sono stati presentati numerosi emendamenti.
Il senatore Marzola propone di inserire, dopo le parole: « L'ammontare complessivo del canone » le seguenti: « comprensivo degli aumenti supplementari per sublocazione e degli oneri corrisposti a mente dell'articolo 19 della legge 23 maggio 1950, n. 253 ».
Il senatore Marzola ha facoltà di svolgerlo.

MARZOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento proposto è inteso a rendere l'ammontare complessivo del canone

— che, come sappiamo, non dovrebbe superare di 40 volte il canone corrisposto anteriormente al decreto-legge 12 ottobre 1945 — comprensivo di due specie di elementi accessori che vengono ad incrementare notevolmente il canone stesso, in modo da raddoppiarlo e talvolta triplicarlo. Questi elementi sono gli aumenti supplementari per sublocazione e gli oneri che il conduttore deve corrispondere ai sensi dell'articolo 19 della legge del 1950.

La speculazione che si è sfrenata e si va sfrenando, soprattutto in quel settore locativo che sono i rapporti di sublocazione, è nota a tutti. Infatti, nonostante la chiara disposizione dell'articolo 16 del decreto luogotenenziale dell'ottobre 1945, in forza della quale il canone di sublocazione di una parte di un appartamento deve essere corrispondente al numero dei vani sublocati, aumentati del 50 per cento; nonostante la non meno chiara disposizione dell'articolo 17 della legge del 1950 (alla pigione dovuta per locazione prorogata di immobile adibito ad uso di abitazione, che il conduttore abbia sublocato, si applicano determinati aumenti che vanno dal 75 al 150, al 200 per cento), il locatore, in aperta violazione di queste disposizioni di legge, applica gli aumenti non sulla pigione relativa al numero dei locali effettivamente sublocati ma su tutti indistintamente i locali che compongono l'unità immobiliare. Questa prassi, che è in atto sistematicamente, ha consentito ai locatori di realizzare in questo modo larghi profitti Si tratta, a nostro avviso, di mettere un freno a questo malcostume speculativo, tanto più deplorevole in quanto legato al malgoverno ed alla sistematica violazione della legge da parte del locatore. Si tratta di porre in qualche modo riparo a questa situazione e, non essendo evidentemente possibile agli inquilini ripetere quanto indebitamente precetto dai locatori per il passato, sembra, quanto meno, che per l'avvenire l'ammontare complessivo del canone — che non dovrà superare le 40 volte quello anteriore al 12 ottobre 1945 — sia comprensivo degli aumenti supplementari a titolo sublocativo.

Per quanto si riferisce al secondo punto, la rivalsa degli oneri ai sensi dell'articolo 19 della legge del 1950, mi permetto di richiamare il decreto del 12 ottobre 1945. In forza di questo decreto l'inquilino era tenuto a rivalere il locatore, non della spesa totale derivante dal servizio di portierato e dal funzionamento dell'ascensore, ma degli aumenti di spesa che si erano verificati dopo il 18 settembre 1943. Parimenti il decreto del 31 dicembre 1947 concedeva ai proprietari la rivalsa delle maggiori spese per la fornitura di acqua, verificatesi dopo il 27 marzo 1946. Con la legge del 1950 si afferma nel regime delle locazioni a vincolo un criterio, che ferisce ogni principio di equità, e le cui conseguenze economiche incidono a fondo e in modo indiscriminato sull'economia degli inquilini.

La legge del 1950, come tutti sanno, stabilisce infatti che il locatore ha diritto di rivalersi sul conduttore degli oneri, fatta deduzione del 20 per cento. L'80 per cento dunque di detti oneri, il quadruplo di quanto compete al locatore, fa carico al conduttore.

Posto il problema sul piano delle cifre constatiamo che l'ammontare degli oneri, nella quasi totalità dei casi, raddoppia, almeno, l'importo del canone. Tutta la legislazione straordinaria che regola la materia degli oneri e in modo più particolare la legge del 1950, pongono in essere un artificio che consente al locatore di percepire due volte l'importo dei servizi e precisamente: una prima volta sotto forma e voce di canone, (trattandosi, infatti, di contratti anteguerra prorogati, detto canone è comprensivo anche della quota dei servizi) e una seconda sotto la specifica voce dei singoli servizi.

Per queste considerazioni ci sembra giusto che l'ammontare del canone debba ritenersi comprensivo anche dei due elementi che ho testè illustrato.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso su questo emendamento.

PIOLA, *relatore di maggioranza*. La Commissione è contraria all'emendamento sia nella prima parte che nella seconda. Nella seconda perchè gli oneri corrisposti a mente dell'articolo 19 costituiscono una rivalsa per disposizione della legge 1950 e non devono e non possono mai entrare a costituire l'affitto; quanto alla prima parte, gli aumenti supplementari

per sublocazioni, la Commissione è pure contraria, perchè si verificherebbe, accettando l'emendamento, questa discrepanza: vi sarebbe il limite di 40 volte se non c'è subaffitto e si supererebbe questo limite quando vi è il subaffitto.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono dello stesso parere della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Marzola, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Segue un emendamento dei senatori Trabucchi, De Bacci e Spagnolli, tendente a sostituire le parole: « non potrà superare il doppio » con le altre: « non potrà superare il quadruplo ».

SPAGNOLLI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'emendamento del senatore Braschi, col quale si propone di sostituire le parole: « non potrà superare il doppio » con le altre: « non potrà superare il triplo ».

Il senatore Braschi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

BRASCHI. Abbiamo approvato pochi minuti fa una disposizione la quale stabilisce che la misura dell'aumento è ridotta al 10 per cento quando si tratti di immobili locati per la prima volta, posteriormente al 31 ottobre 1945 e fino al 1° marzo 1947. L'articolo si riferisce a tutti i canoni d'affitto fissati in quel periodo in cui il Paese si avviava verso l'inflazione che ancora non si era spiegata completamente. Tali canoni sono sempre stati oggetto da parte dei legislatori di particolari attenzioni ogni volta che si è trattato di qualche aumento, fissando per essi una percentuale di aumento inferiore rispetto all'aumento generale.

Si teneva infatti presente che l'inflazione influiva anche su questi contratti. Nel 1948 si ebbe il primo aumento; nel 1949 un secondo; un terzo il 1° giugno 1950 e l'ultimo il 1° gennaio 1951.

Ora tutti questi aumenti hanno portato a tutt'oggi i contratti del 1945-47 ad oltre il doppio del canone iniziale. Badate, non si tratta di aumenti a percentuali variabili, come è avvenuto in qualche altra disposizione di legge.

Tutti gli immobili a cui faccio riferimento hanno sempre avuto aumenti a percentuali fisse. Oggi questi contratti, che si suddividono in quattro categorie diverse, a seconda del modo come il legislatore li ha trattati, hanno già superato, ho detto, il doppio previsto dalla attuale legge. Le quattro categorie — fatto 100 il periodo indicato — sono oggi rispettivamente a 205, a 223, a 240, a 257.

Sarebbe quindi inoperante in modo assoluto questo articolo ove si lasci il testo proposto dal Governo che ammette solo un aumento non superiore del doppio del canone stabilito nel contratto originario.

Per queste ragioni mi sono permesso di proporre l'emendamento che ho illustrato e che renderà operante la legge.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

PIOLA, *relatore di maggioranza*. La Commissione, nel meditare questo emendamento è rimasta molto perplessa, specialmente in relazione al pericolo di una inflazione. Le statistiche segnalate dal senatore Braschi si ha il dubbio che non siano perfettamente corrispondenti alla situazione di fatto, per cui la maggioranza della Commissione lascia il Senato giudice della convenienza dell'emendamento del senatore Braschi.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi dichiaro contrario all'emendamento del senatore Braschi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del senatore Braschi, per il quale la Commissione si è rimessa al Senato e al quale il Governo si è dichiarato contrario. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto allora ai voti l'ultimo comma dell'articolo 2, nel testo di cui si dà nuovamente lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Per effetto delle maggiorazioni disposte nei canoni precedenti, l'ammontare complessivo del canone non potrà essere superiore a quaranta volte il canone corrisposto anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 12 ottobre 1945, n. 669. Se trattasi d'immobili contemplati nel terzo comma, per effetto della maggiorazione l'ammontare del canone non potrà superare il doppio di quello stabilito nel contratto originario di locazione ».

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Dobbiamo ora esaminare alcuni emendamenti aggiuntivi. Il primo, del senatore Montagnani, tende ad aggiungere il seguente comma:

« L'aumento previsto dal presente articolo non si applica quando si tratti di locali occupati da cooperative, da organizzazioni mutualistiche, assistenziali, politiche, sindacali, sportive, circoli culturali, circoli ricreativi popolari ».

Il senatore Montagnani ha facoltà di svolgerlo.

MONTAGNANI, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, noi annettiamo grande importanza a questo emendamento aggiuntiv , però l'ora tarda e la stanchezza giustificabile dell'Assemblea mi inducono ad essere estremamente breve.

Me ne dolgo, perchè, ripeto, la nostra richiesta ha una notevolissima importanza, e non tanto economica quanto di carattere culturale e sociale. Infatti gli enti e le istituzioni che noi elenchiamo in questo emendamento non hanno un fine speculativo: anche se nelle cooperative si commercia, si commercia però in favore delle masse meno abbienti, e svolgendo un'utile funzione sociale, e cioè un'azione calmieratrice. Le organizzazioni mutualistiche sono esenti da qualsiasi possibile sospetto di speculazione e di profitto, e così tutte le altre: assistenziali, politiche, sindacali, sportive, culturali e via dicendo. Sono tutti enti che si preoccupano di svolgere attivamente un concetto di solidarietà, e quindi hanno scopi altamente sociali.

Alcuni di essi anzi sono specificamente previsti dalla Costituzione repubblicana come essenziali alla vita politica nuova che si va man mano instaurando, o che si dovrebbe instaurare, nel nostro Paese dopo la liberazione. La Costituzione prevede che i cittadini organizzati in partiti politici determinino la politica nazionale; e quindi la funzione, la vitalità, la possibilità di svolgere la propria attività sono riconosciute costituzionalmente ai partiti, alle organizzazioni sindacali e via dicendo.

Non è il caso che io mi soffermi ad indicare all'Assemblea quale sia l'alta funzione delle istituzioni culturali, ed in modo particolare di quelle che rivolgono la propria attività in direzione delle masse popolari.

In sostanza, gli enti e le istituzioni elencati nel nostro emendamento hanno una insopprimibile funzione nella vita democratica del nostro Paese, per elevare il tono e il livello della nostra democrazia.

Credo quindi che sia perfettamente legittimo che la nostra Assemblea, il Senato della Repubblica, una Repubblica democratica, chieda ai proprietari di case un piccolo sacrificio, un piccolo contributo perchè sia più alta, più ampia, più solida la vita democratica nel nostro Paese.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

PIOLA, *relatore di maggioranza*. La Commissione è contraria perchè, se deve essere ammesso che il padrone di casa, per ragioni sociali e per ragioni umane, sopporti una limitazione al suo diritto di proprietà, la Commissione non vede la ragione per cui dovrebbe sopportarla nei casi di cui all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia.* Io comprendo esattamente il concetto al quale si ispira l'emendamento proposto dal senatore Montagnani, ma non posso esser favorevole a tale emendamento per una ragione di carattere giuridico che trascende ogni altra valutazione.

Indubbiamente le cooperative e tutte quelle altre istituzioni nominate nell'emendamento hanno il diritto ad una particolare considerazione; ma nel campo del diritto pubblico lo Stato può provvedere in tal senso, e vi sono effettivamente delle leggi che si preoccupano di sostenere tali interessi ed esigenze. Qui restiamo in disposizioni che si riferiscono al campo del diritto privato, in quanto si tratta di rapporti contrattuali, per quel che attiene alle locazioni dell'immobile, oggi regolate dalla legge per le speciali contingenze.

È chiaro che non si possa, a mio avviso, senza violare i princìpi generali del diritto, disporre in questo campo delle agevolazioni a carico del privato. Per queste considerazioni mi dichiaro contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo del senatore Montagnani, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'emendamento del senatore Marzola, tendente ad aggiungere il seguente comma:

« Nessun aumento è dovuto sugli aumenti corrisposti a norma dell'articolo 17 della legge 23 maggio 1950, n. 253 ».

Il senatore Marzola ha facoltà di illustrare questo emendamento.

MARZOLA. Io non ho che da richiamarmi all'illustrazione dell'emendamento precedente.

GRAMEGNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMEGNA. Signor Presidente, onorevoli senatori, durante la discussione della legge n. 253 del 1950, il legislatore si è preoccupato di inserire la norma di cui all'articolo 17 perchè, si è detto, vi sono dei casi in cui l'affittuario ha sublocato l'immobile e dalla sublocazione riesce a ricavare un fitto di gran lunga superiore a quello che paga al proprietario dell'immobile e quindi è giusto che l'utile che ricava vada in parte al proprietario. Allora si inserì la disposizione in forza della quale si stabiliva che, qualora la sublocazione fosse stata prevista dal contratto, l'aumento sarebbe stato non del 50 ma del 75 per cento, quando la sublocazione fosse stata fatta in forza della disposizione del decreto del 1943 l'aumento sarebbe stato del 150 per cento, quando la sublocazione fosse stata fatta a giornata o a mese l'aumento sarebbe stato del 200 per cento. Ora, giacchè l'articolo 5 del presente disegno di legge si riporta, per tutto quanto non regolato dalla presente legge, alle disposizioni vigenti, noi pensiamo che sia necessaria l'inclusione di questo emendamento per non arrivare a creare casi limite. Infatti, se si dovesse ritenere che il proprietario di locale sublocato, oltre l'aumento sul fitto che verrà a risultare dall'applicazione del 75, 150, 200 per cento, dovesse avere ancora l'aumento del 20 per cento, andremmo oltre i limiti.

Nell'ipotesi che il Senato non dovesse accogliere l'emendamento così formulato, io proporrei, in via subordinata, un emendamento all'emendamento aggiungendo le seguenti parole: « oltre il limite massimo di 40 volte il fitto già pagato ».

Volevo spiegarmi agli onorevoli colleghi con un esempio: se il fitto pagato dall'inquilino che ha fatto il contratto di locazione prima del 1945 era di 500 lire mentre la sublocazione gli fruttava 2.000 lire, su questo fitto egli doveva corrispondere al proprietario, nel primo caso 950 lire, nel secondo caso 1.350, nel terzo caso 1.500 lire su 2.000 lire, che riscuoteva dal subaffitto aumentato di legge, cioè nel terzo caso delle affittanze e sublocazioni a giornata o a mese, si trattava di due terzi al proprietario e di un terzo al sublocatario. Ecco perchè, ripeto, che l'emendamento può essere accolto; comunque se l'emendamento principale non fosse accolto, resterebbe l'emendamento sostitutivo che giunge al limite di 40 volte, che è appunto il limite stabilito dalla legge.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

PIOLA, *relatore di maggioranza*. La Commissione ritiene di dover esprimere parere contrario perchè il Senato ha già approvato il comma quinto dell'articolo 2 che è preclusivo ad ogni modifica del genere.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il pensiero del Governo è conforme al parere espresso dal relatore di maggioranza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Marzola e non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Il senatore Gramegna ha ora presentato, fornito dal prescritto numero di firme, un emendamento pendente ad inserire il seguente comma aggiuntivo:

« Per le sublocazioni nessun aumento è dovuto oltre il limite di quaranta volte ante 12 ottobre 1945 ».

ZOLI. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Ho domandato di parlare per un richiamo all'articolo del Regolamento che stabilisce la preclusione della presentazione degli emendamenti. Il Senato ha poco fa respinto un emendamento del senatore Marzola in cui si diceva che il 40 per cento assorbiva anche l'aumento dovuto per la sublocazione.

GRAMEGNA. L'emendamento del senatore Marzola si riferiva all'articolo 19 della legge 23 maggio 1950; il mio emendamento si riferisce all'articolo 17.

ZOLI. Onorevole Gramegna, il senatore Marzola aveva proposto due assorbimenti: uno per l'aumento del canone previsto per la locazione e l'altro per le spese che si ponevano a carico dell'inquilino. Questo era l'emendamento del senatore Marzola, che prevedendo l'assorbimento naturalmente è stato respinto e che in sostanza non faceva che la proposta che ora fa lei con il suo emendamento.

GRAMEGNA. L'emendamento del senatore Marzola si riferiva specificatamente alla disposizione dell'articolo 19 della legge 23 maggio 1950. Esso testualmente diceva così: « All'ultimo comma dopo le parole " l'ammontare complessivo del canone " inserire le seguenti: " comprensivo degli aumenti supplementari per sublocazione e degli oneri corrisposti a mente dell'articolo 19 della legge 23 maggio 1950, n. 253 " ».

Ma l'onorevole Marzola, quando ha svolto il suo emendamento, si è fermato su quelli che sono gli oneri, riferendosi specialmente all'articolo 19; il mio emendamento, invece, si riferisce all'articolo 17, e, comunque, onorevole Zoli, io ho presentato un emendamento all'emendamento, il quale dice una cosa diversa da quella che è stata votata, perchè, ammesso che si sia votato sulle sublocazioni, col mio emendamento dico che gli aumenti che sono dovuti per le sublocazioni non possono andare oltre le quaranta volte quello che era il fitto stabilito il 12 ottobre 1945. Prego il Senato di tener conto di ciò che si verrà a verificare in pratica, con l'approvazione di quell'articolo o di quell'inciso dell'articolo 2, nel quale si dice che anche sulle sublocazioni sono dovuti gli aumenti previsti dalla presente legge, salvo che non siano eccessivamente onerosi. Ciò porterà sicuramente a questa conseguenza e cioè che il proprietario dell'immobile sublocato pretenderà l'aumento previsto da questa legge anche quando si va oltre le quaranta volte; e il sublocatario, invece, avrà il diritto di invocare la disposizione che fissa che comunque il suo aumento non può essere superiore alle quaranta volte, sicchè si verificherà questo stato di fatto: che il proprietario, se non si accogliesse il mio emendamento, avrebbe diritto di avere gli aumenti previsti da questa legge, anche se vanno oltre le quaranta volte e il sublocatario,

invece, il diritto di avvalersi di quell'altra disposizione che stabilisce che il fitto non può andare oltre le quaranta volte quello stabilito prima del 12 ottobre 1945. Nè potrà l'inquilino, che ha sublocato, disdettare o rendere libero il suo appartamento, perchè il sublocatario invocherà il diritto alla proroga e dirà: no, io non me ne vado salvo che tu non ti trovi in quelle condizioni stabilite dalla legge ed ho il diritto di rimanere e di non pagarti più di quaranta volte. L'inquilino, invece, che ha avuto la disgrazia di sublocare la casa e che non potrà mandar via il sublocatario, dovrà corrispondere una mercede che è di gran lunga superiore a quella che riscuoterà.

Ecco perchè prego il Senato di tener conto di questa situazione che si creerà specialmente in quelle città o cittadine, dove per ragioni speciali si pratica l'uso delle sublocazioni, e quindi penso che accettando il mio emendamento si correggerà la situazione di fatto che ho denunciato.

PIOLA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIOLA, *relatore di maggioranza*. L'emendamento presentato dall'onorevole collega ha dimenticato che, quanto in esso si richiede, è già nell'articolo 2, ultimo comma, dove è detto che, per effetto delle maggiorazioni disposte nei commi precedenti (in cui è compresa anche quella relativa alle sublocazioni) l'ammontare complessivo del canone non potrà essere superiore a quaranta volte il canone dovuto anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 12 ottobre 1945, n. 669.

Quindi l'emendamento è superfluo, e potrebbe essere ritirato.

PRESIDENTE. Senatore Gramegna, è d'accordo?

GRAMEGNA. Stando così le cose, sono d'accordo e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Segue un emendamento dei senatori Nacucchi, Lubelli e Buglione, che propongono di aggiungere il seguente comma:

« Gli aumenti previsti dal presente articolo vanno calcolati esclusivamente sul prezzo base di locazione e non pure sugli oneri rimborsabili ai sensi degli articoli 18 e 19 della legge 23 maggio 1950, n. 253 ».

Il senatore Lubelli ha facoltà di svolgerlo.

LUBELLI. Anche se l'emendamento può sembrare superfluo, lo ritengo utile, in quanto esso eviterà, per l'avvenire, maggiori pretese da parte dei proprietari, ed al tempo stesso eliminerà parecchie cause, che non sono mancate nel passato.

L'articolo 18 della legge del 1950 riguarda il contributo per le spese di riparazione e manutenzione mentre l'articolo 19 riguarda i maggiori oneri dovuti per ascensore, portierato e luce.

Anche a non votare l'emendamento proposto, se lo si vuol ritenere superfluo, è bene che risulti dagli atti parlamentari la volontà precisa del legislatore, della esclusione di ogni aumento, su quanto dovuto in virtù dei suddetti articoli, in aggiunta alla pigione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

PIOLA, *relatore di maggioranza*. La Commissione è contraria. Del resto lo stesso proponente dice che l'emendamento è superfluo, dato che c'è la legge del 1950, così chiara da non aver bisogno di una norma interpretativa in questa nuova legge.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario.

MARZOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARZOLA. Desidererei che il Governo intervenisse con una precisazione a questo riguardo. Noi aderiamo, in linea di massima, all'impostazione data dal senatore Lubelli. C'è un'opposizione della Commissione che non persuade e non appare in alcun modo giustificata.

Chiediamo quindi un intervento chiarificatore del Ministro.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia.* Mi sono espresso in senso contrario all'emendamento in conformità del parere espresso dalla Commissione.

MARZOLA. Ma insomma, gli oneri sono esclusi dagli aumenti?

ZOLI. Si capisce.

MARZOLA. Io chiedevo una precisazione: quella che mi ha dato l'onorevole Zoli la chiedevo al Ministro.

PRESIDENTE. Senatore Lubelli, insiste nel suo emendamento?

LUBELLI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Segue un emendamento del senatore Cerabona. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Aggiungere il seguente comma:

" Gli aumenti previsti dal presente articolo restano assorbiti dalla parte eccedente la misura del canone stabilita dalla legge nei casi in cui le parti abbiano stipulato un patto a norma del secondo comma dell'articolo 15 della legge 23 maggio 1950, n. 253 " ».

PRESIDENTE. Il senatore Cerabona ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CERABONA. Onorevoli colleghi, mai come in questa discussione devo ricordarmi del monito del filosofo greco, che gli oratori convincono coloro che la pensano come loro. E non farò un discorso, perchè è facile indovinare, dopo la lettura dell'emendamento, che la Commissione non sarà favorevole ed il Senato non lo approverà. Mi occupo dei casi in cui le parti abbiano stipulato un patto a norma del secondo comma dell'articolo 15 della legge 23 maggio 1950, n. 253. Il secondo comma della legge dice: « quando le parti convengano di prorogare la durata delle locazioni al di là del termine della proroga legale di cui all'articolo 1, il canone può essere liberamente determinato per il periodo successivo alla convenzione, purchè sia stata concordata una durata almeno quadriennale del contratto ».

Ho proposto perciò di aggiungere un comma in cui si dice che gli aumenti previsti dal presente articolo restano assorbiti dalla parte eccedente la misura del canone stabilita dalla legge.

La parola è chiara, di modo che non vi dovrebbe essere glossa e penso che sia un atto di giustizia accettare l'aggiunta, perchè se c'è stato un contratto tra le parti, a norma del secondo comma dell'articolo 15, che sorpassa l'aliquota di aumento, è evidente che quando interviene un altro aumento, bisognerà tener conto di quello che ha pagato il locatore in modo che non si aggravi la sua situazione. Stando così le cose, posso metter termine al mio dire sia per l'ora tarda, sia per esaudire i voti del Senato.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro parere su questo emendamento.

PIOLA, *relatore di maggioranza.* La Commissione è contraria perchè questo emendamento snatura il concetto dell'articolo 15 della legge del 1950 e della legge attuale, perchè per effetto dell'articolo 15 che viene mantenuto vi è la libertà di contrattazione oltre il quadrienno.

Prendo occasione, se mi è consentito, di dichiarare che, su questo articolo 15, secondo l'invito formulato ieri dall'onorevole Ministro, la Commissione si è scambiata delle idee, meditando su quanto era stata richiamata a meditare e le conclusioni sono nel senso che quel dubbio, che poteva permanere per effetto delle dichiarazioni che ha fatto il Ministro, non debba sussistere; semmai sarà la giurisprudenza ad adeguare la interpretazione dell'articolo 1 della legge, in rapporto alle nuove contingenze.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella replica di ieri sera fui io stesso a richiamare l'attenzione dei signori della Commissione su

questa questione, trattata nell'emendamento dell'onorevole Cerabona, traendo lo spunto dalla relazione dell'insigne collega Piola, ed ho fornito ai membri della Commissione gli argomenti, sui quali richiamavo la loro attenzione. È chiaro che io non posso discostarmi dalle ragioni che ho esposto ieri sera, appunto a occasione di questo richiamo. Se la Commissione ha già dichiarato, come doveva, che l'articolo 15 della legge rimane fermo, i dubbi da me prospettati non sussistono. Poichè tale è l'interpretazione, mi sembra che l'onorevole proponente dell'emendamento possa essere rassicurato.

Perciò mi dichiaro contrario ad accettare il comma aggiuntivo proposto dal senatore Cerabona.

GRAMEGNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMEGNA. Voterò a favore dell'emendamento presentato dal senatore Cerabona per le seguenti ragioni. L'articolo 15 della legge del 1950 cercava di evitare quanto più fosse possibile le controversie che sarebbero potute nascere dall'applicazione di quella legge. Gli onorevoli senatori che risiedono specialmente nelle grandi città sanno che proprio in applicazione di quelle disposizioni di legge la proroga prevista non è stata quasi mai applicata, perchè sia i fittuari che i proprietari si avvalsero dell'articolo 15 che consentiva un accordo su un aumento superiore a quello stabilito dalla legge; l'uno consentì ad un contratto superiore ai quattro anni e l'altro si garantì una locazione di lunga durata, sia pure con un importo superiore a quello che avrebbe pur potuto ottenere.

Se noi non accettassimo ora l'emendamento del senatore Cerabona, coloro i quali hanno avuto fiducia nel legislatore, si vedrebbero chiamati oggi a pagare gli aumenti, non già sull'ammontare legale fissato a suo tempo, sebbene su quello concordato. Se non approvassimo l'emendamento Cerabona, renderemmo automaticamente non più funzionante l'articolo 15 della legge del 1950, perchè nessun inquilino se ne avvarrebbe più, sapendo che domani potrà essere chiamato ad altri aumenti non già su quelli di legge, ma su quelli concordati.

Tengano presente gli onorevoli senatori che sarà tanto più facile che gli inquilini non facciano più uso di questa disposizione, in quanto la presente proroga è di sei anni e non di un anno come quella prevista nel 1950. Allora il legislatore, di fronte ad un contratto stipulato per più di quattro anni, consentì che, sul tempo che andava oltre il quadriennio, venisse fissato un fitto convenuto tra le parti. Ora invece l'inquilino non troverebbe più conveniente l'accordo, prima di tutto perchè è garantito da una proroga di sei anni, poi per il pericolo cui ho accennato, ed infine per la convinzione, che non solo uomini della nostra parte, ma anche uomini della vostra parte, come il senatore Zoli, hanno espresso e cioè che — è inutile farsi illusioni — dopo questa proroga ne verrà un'altra. L'inquilino pensa: una proroga c'è ed è di sei anni, un'altra verrà, non mi conviene di concordare. Ed allora, anzichè eliminare le discussioni e le controversie, noi le aumentiamo.

Per questa ragione, voto a favore dell'emendamento Cerabona.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo del senatore Cerabona, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Segue un emendamento presentato dai senatori Perrier, Pannullo e Stagno. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Aggiungere i commi seguenti:

" In ogni caso restano valide le misure di aumento liberamente convenute fra le parti in deroga a quelle previste dai commi precedenti.

" La presunzione di sublocazione, di cui all'articolo 21 della legge 23 maggio 1950, n. 253, si ha quando l'immobile risulta occupato da persone che non sono al servizio del conduttore o che non sono a questo legate da vincoli di parentela o affinità entro il secondo grado " ».

PRESIDENTE. Il senatore Perrier ha facoltà di svolgerlo.

PERRIER. Sarò brevissimo perchè credo che l'emendamento sia abbastanza chiaro e non occorrano parole per la sua illustrazione. Nel primo comma noi abbiamo voluto sancire la validità degli accordi che siano intervenuti mediante il libero corso della volontà delle parti; nel secondo, al fine di evitare gli abusi che troppo frequentemente si sono verificati, e per accogliere le richieste manifestate da tante parti contro gli abusi che tutti abbiamo constatato, si propone di limitare la presunzione assoluta dell'inesistenza del subaffitto al secondo grado di parentela o di affinità.

Credo sia inutile spendere altre parole sull'argomento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

PIOLA, *relatore di maggioranza*. La Commissione è contraria perchè il fare un patto contro i limiti della legge è comminato di nullità dall'articolo 1322 del Codice civile; è inoltre contraria alla seconda parte dell'emendamento, dove si vorrebbe sostituire la parentela solo fino al 2° grado a quella fino al 4° grado.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Perrier, Pannullo e Stagno, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Segue l'emendamento presentato dai senatori Valenzi, Cerabona Agostino, Montagnani, Gramegna, Iorio, Petti e Fabbri. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Aggiungere i commi seguenti:

" Gli aumenti previsti dalla presente legge non si applicano alle locazioni di immobili siti nel comune di Napoli.

" Gli aumenti previsti dalla legge non si applicano alle locazioni di immobili siti nei comuni della provincia di Salerno danneggiati dall'alluvione del 25 ottobre 1954 " ».

PRESIDENTE. Il senatore Valenzi ha facoltà di svolgerlo.

VALENZI. Mi perdoni il signor Presidente, mi perdonino gli onorevoli senatori, se io insisto, nonostante l'ora tarda, per prendere la parola su questo emendamento. Ma, dato che molti senatori non erano presenti quando io ebbi occasione di illustrare la tragica situazione in cui si trova l'edilizia napoletana e, di conseguenza, la popolazione di Napoli, vorrei dar loro alcuni dati riassuntivi che possono dar loro un'idea di come stanno le cose. Ho tratto questi dati dall'inchiesta parlamentare sulla miseria.

Voglio ricordare agli onorevoli colleghi che, in primo luogo, già nel 1931 mancavano 50.000 vani a Napoli per arrivare alla media nazionale di affollamento; in secondo luogo abbiamo avuto 100.000 vani distrutti dalla guerra; terzo, che questa enorme lacuna di vani è lungi dall'esser colmata. Attualmente abbiamo una situazione in cui 30.000 sono ancora i senzatetto, 125.000 i cittadini che vivono nei tuguri, grotte, baracche, ecc., a 20.000 ammontano gli edifici pericolanti, dei quali 5.000 in pessime condizioni. Nel corso dell'anno passato ben 5 edifici sono crollati. Ecco perchè la massa dei senzatetto non accenna a diminuire, se da un lato si mette fine alla vergogna dei « granili » dall'altra si apre la piaga dell'« Albergo Masse ». Tutti gli abitanti delle case pericolanti sono necessariamente dei candidati senzatetto.

È uno spettacolo tragico, quello che offrono certe zone napoletane. Potremmo citare mille casi commoventi per dimostrare quanto è penosa la situazione della grande città partenopea che io ho qui l'alto onore di rappresentare.

Ad indicare l'eccezionalità della situazione di Napoli basta un dato: l'80 per cento della popolazione è ridotta a vivere con un indice di affollamento che è in media di 4 abitanti per vano, e vi sono zone, che incorporano migliaia di cittadini, in cui si arriva a 18 persone per vano.

Gli igienisti e i medici hanno fatto un calcolo ... (*Interruzione del senatore Spallino*).

L'onorevole Spallino non crede al fatto che a Napoli vi siano 18 persone abitanti per vano?

SPALLINO. Ricordo di averlo già sentito sabato da lei, onorevole Valenzi.

VALENZI. Sarà bene che lo ascolti una seconda volta. In questo caso, dove va a finire la politica cosidetta « meridionalista » della Democrazia cristiana e del Governo; dopo i famosi prestiti, dopo il Congresso di Napoli ... (*Interruzione del senatore Tartufoli*). Qui sono inutili i gargarismi di parole: ci vogliono dei fatti! Dove sono andate a finire le vostre tenerezze per il Mezzogiorno e tutte le dimostrazioni di affetto platonico per le popolazioni delle regioni meridionali, le vostre lacrime per Napoli?

CESCHI. Per Napoli o per il Mezzogiorno? La mia provincia è la sesta d'Italia per popolazione relativa. È ora di finirla con i provincialismi! (*Clamori*).

VALENZI. È bene che non facciate questo chiasso, perchè in tal modo quelli che non sono qua dentro si renderanno conto della situazione perchè potranno toccare con mano quali siano le vostre reali posizioni nei confronti del Mezzogiorno. Io vi potrei parlare ancora di Napoli che crolla pezzo per pezzo, di Napoli città dei « barbacani », di Napoli che ha « fame di case », come si è detto in molti giornali anche dei vostri. E ciò allo scopo di sottolinearne la situazione eccezionale, ed invitarvi ad accogliere quella parte del mio emendamento che esclude Napoli dagli effetti della legge sui fitti.

Quanto alla situazione di Salerno, spero che nessuno vorrà dimenticare i danni dell'alluvione, i 300 morti e i 200 dispersi, gli 8.000 sinistrati, i 20 miliardi di danni, la paralisi attuale della vita economica. Ecco perchè ripeto che qui si vedrà la misura del vostro meridionalismo dopo quanto affermato al Congresso di Napoli e dopo che l'onorevole Fanfani ha aperto una sottoscrizione e organizzato delle Mostre di pittura per le aree depresse. Dopo che avete tentato di avere il monopolio dell'assistenza nelle zone salernitane ostacolando l'opera degli altri ...

CESCHI. Perchè fate queste provocazioni?

VALENZI. Questo è un richiamo alle vostre affermazioni meridionalistiche. Questa è la prova del fuoco. Vogliamo sapere se veramente siete per il Mezzogiorno o se le vostre sono solo parole. (*Vive proteste dal centro*). Voi volete passare per i benefattori del Mezzogiorno e di Salerno, ma le vostre parole le smentite con i fatti. Quali ne saranno le conseguenze per la vostra fortuna politica non mi interessa affatto, ma mi addoloro per gli abitanti di Salerno che voi colpite mentre versano in così tristi condizioni.

PRESIDENTE. Senatore Valenzi, si attenga all'argomento e ai limiti dell'emendamento.

VALENZI. Onorevole Presidente, io parlo di Salerno, sono pienamente in argomento! Onorevoli colleghi, prima di chiudere vorrei proporvi di tentare assieme la via di un accordo su un emendamento che almeno rinvii gli aumenti di qualche anno in modo da dare un po' più di tempo, un po' di respiro all'economia di quella zona e permetterle di riprendersi. Vedremo così se volete veramente fare qualche cosa per il Mezzogiorno. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

PIOLA, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento Valenzi per due ordini di motivi. Uno di natura politica, perchè non sembra politicamente opportuno il contrapporre una città — parlo adesso di Napoli — ad altre città d'Italia dove esistono analoghi settori di miseria. Il secondo perchè questi settori di miseria, lo abbiamo ripetuto più volte, sono esclusi dall'applicazione della legge, la quale non impone nessun aumento alle abitazioni miserrime, e non si capisce come l'opposizione faccia finta di non capire la realtà di questa norma legislativa.

Quanto poi a Salerno, vi sono in corso delle norme legislative speciali che vengono incontro ai bisogni che si sono determinati per le

alluvioni di pochi giorni or sono. Quindi non vedo perchè si debbono contrapporre queste due città alle altre città d'Italia. In secondo luogo, contingenze particolari devono essere regolate da leggi speciali e non da una legge generale al resto del territorio nazionale.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere il parere del Governo.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevoli colleghi, io vedo la questione sotto altro aspetto. Dico che non ho nulla da obiettare ai sentimenti espressi dal senatore Valenzi; la solidarietà umana verso le zone sinistrate noi la sentiamo per lo meno quanto lui. Ma siamo in sede di formazione di una legge generale nella quale noi dobbiamo rimanere nell'àmbito dei princìpi generali del diritto, e non possiamo fare distinzioni di carattere particolare ed eccezionale. Le provvidenze per questi casi debbono dipendere da provvedimenti legislativi speciali, che in effetti sono stati presi. Se occorresse anche un provvedimento legislativo con cui si volesse disporre la sospensione degli effetti di qualsiasi legge, si potrebbe fare: ma non più di tanto posso ammettere, per quel che appresi dei princìpi generali del diritto, e per quel tanto che ancora ne ricordo, dopo i « bombardamenti a tappeto » che si verificano talvolta nelle aule parlamentari, sui princìpi di diritto. Debbo dichiarare al senatore Valenzi che non perchè si voglia opporsi ai sentimenti di umanità, ma per non snaturare la struttura nella legge, noi non possiamo assolutamente ammettere che si prendano in considerazione le circostanze particolari e le condizioni speciali di determinati luoghi della Nazione. Per questa sola ragione prego il senatore Valenzi di ritirare il suo emendamento che non può avere diritto di cittadinanza nella legge che stiamo discutendo. (*Approvazioni dal centro*).

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Il relatore di maggioranza ha dichiarato che non comprendeva per quali ragioni da parte del senatore Valenzi si insistesse nel suo emendamento; io invece le comprendo benissimo: è per poter sfruttare politicamente quel voto che noi daremo contro siffatto emendamento. (*Interruzioni dalla sinistra*). Io non sono neanche d'accordo con la definizione che è stata data dal Presidente del Gruppo democristiano che questa è una speculazione politica; io dico che è un tentativo di speculazione politica in quanto penso che manchi la idoneità del fine perchè ho molta più fiducia nella intelligenza della cittadinanza napoletana di quanta non ne dimostri di averne in questo momento il senatore Valenzi.

VALENZI. Staremo a vedere.

ZOLI. Forse sarà per questo che lei tornerà ad essere eletto ... se questa è la sua speranza. Ora il pretendere che in una legge di questo genere si contempli una situazione di particolare gravità sarebbe comprensibile se il senatore Valenzi fosse venuto a parlarci di tutte le città in cui c'è un particolare indice di affollamento. Ad esempio, noi sappiamo che la città di Foggia nel 1951 era quella che presentava il maggiore indice di affollamento. Era la città di Foggia non la città di Napoli. Se si doveva fare eccezione per una sola città, doveva essere questa ... (*Interruzione del senatore Valenzi*). Ma un emendamento come questo in cui si fanno dei casi particolari evidentemente non ha neanche il carattere, me lo permetta, senatore Valenzi, di serietà legislativa.

VALENZI. È eccezionale.

ZOLI. Ma non è eccezionale, perchè vi sono, ad esempio, delle zone della Calabria in condizioni peggiori della città di Napoli; e vengono trascurate benchè evidentemente siano, non dico politicamente, ma elettoralmente, non meno interessanti di Napoli. Noi, in base a queste preoccupazioni, non faremo mai le leggi; noi non approveremo mai leggi che non rispondono a princìpi di giustizia, a quei princìpi ai quali uniformiamo tutta la nostra azione politica, e sono sempre princìpi morali, di umanità e di uguaglianza di tutti i cittadini della Repubblica e non di privilegio per taluni che si chia-

mino cittadini o *cives* romani, o cittadini di Napoli. E parimenti per quanto riguarda le locazioni di immobili siti nei Comuni della provincia di Salerno. In questi casi il dovere dello Stato è un altro: è quello di intervenire, come è prontamente intervenuto. Ricordo (perchè è stato mandato alla mia Commissione) che vi è un decreto-legge di proroga dei termini, che eventualmente potrà servire per questi casi e per queste situazioni. Ci sono comunque già una serie di larghi provvedimenti accompagnati naturalmente da imposte che debbono essere pagate da tutti i cittadini italiani, come è giusto, per provvedere alle necessità derivanti dall'alluvione di Salerno, ma tutto questo non può portarci in alcun modo a prendere provvedimenti di alcun genere che non rispondono a nessun criterio nè di sistematica legislativa, come ha detto il Ministro della giustizia, e neanche di giustizia legislativa, perchè ai casi eccezionali dobbiamo provvedere con leggi eccezionali, senza fare deroghe che molto spesso vanno a vantaggio di chi non ne ha bisogno, dato che anche a Napoli ci saranno inquilini ricchi ...

VALENZI. Ci saranno, ma sono pochi.

ZOLI. ... e sono quelli che principalmente se ne avvantaggeranno, perchè i poveri che abitano i bassi e i sottani non pagheranno alcun aumento. Dunque non dobbiamo prendere provvedimenti che non hanno alcuna giustificazione, nè legittima, nè di umanità.

Per queste ragioni dichiaro che noi votiamo contro l'emendamento dei senatori Valenzi ed altri. (*Applausi dal centro. Commenti dalla sinistra*).

CERABONA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERABONA. Onorevoli colleghi, il senatore Zoli in questa legge (come architetto di tutte le leggi sulle case) ha mostrato serenità, anzi qualche volta è intervenuto anche col suo voto a mettere le cose in un senso giusto ed onesto, ma questa volta, quanto ha detto il senatore Valenzi, non gli va a garbo. Forse perchè è iscritto al Partito comunista ... (*Commenti dal centro*). Le cose vere non le volete sentire: è così. La realtà è che non vi può essere speculazione politica quando ci sono migliaia di cittadini senza tetto, quando cento bombardamenti hanno colpito le case di Napoli. Questa è la verità e chi lo nega dimostra di non esserne al corrente. (*Interruzione del senatore Tartufoli*). Non dica cose inutili, senatore Tartufoli, perchè lei interviene sempre a sproposito. Napoli è stata colpita ferocemente, ed è disastrata in un modo eccezionale: dire il contrario, significa parlare sempre contro quel Sud che pure è sulla bocca di tutti quando si tratta di fare delle promesse. Quando dite che questa è una speculazione politica, ciò non è giusto nè simpatico, perchè allora potremmo dire anche noi che molte cose che fa il Partito democristiano le fa per speculazione politica. (*Commenti dal centro*).

Vediamo se si può raggiungere un punto di contatto.

PRESIDENTE. La prego di attenersi all'argomento.

CERABONA. Ho preso la parola per respingere, con tutta la forza del mio spirito, alcune affermazioni che non è simpatico sentire nell'Aula del Senato, specialmente quando vengono da uomini che hanno una responsabilità.

Venite a vedere Napoli, non nella sua parte bella, ma dove, come nei bassi, diciotto persone vivono per ogni vano. (*Interruzione del senatore Piola*). Leggete l'inchiesta sulla miseria. (*Vivaci commenti dal centro*).

TARTUFOLI. Si tratta di persone alle quali non spetta pagare gli aumenti.

CERABONA. Lo dici tu, che non apri la bocca senza dire cose inesatte.

Salerno ha subìto il disastro che tutti conosciamo e tuttavia anche i suoi abitanti dovranno subire gli aumenti. Si abbia il coraggio di dire che la legge di blocco non conosce eccezioni anche per questi sinistrati, ovvero, ed è quello che noi proponiamo, e non cadrà il mondo, si affermi per essi una nobile eccezione agli aumenti, sia perchè si tratta di casi dolorosissimi, sia perchè ciò risponde al nostro

dovere di cittadini e di senatori italiani. (*Approvazioni dalla sinistra*).

MONTAGNANI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTAGNANI, *relatore di minoranza*. Onorevoli colleghi, non è la prima volta, potrei dire, anzi, che è l'ennesima volta, che ci accusate di sfruttare politicamente un tema così doloroso e delicato come quello che stiamo trattando. In verità questo vostro non è un argomento, direi che piuttosto è un alibi che voi create, e che noi respingiamo e che potremmo anche facilmente ritorcere, accusando voi di fare delle speculazioni politiche a favore dei vostri grandi elettori, i grossi proprietari di case.

Un secondo alibi, onorevoli colleghi, è quello che è stato fatto proprio anche dall'onorevole Ministro, ed è quello delle ragioni giuridiche che vieterebbero di accogliere questo emendamento, poichè non si possono contemplare casi particolari allorchè si elabora un provvedimento di carattere generale che deve essere valido per tutto il territorio nazionale. Ma quale caso più particolare e più doloroso di quelli che sono inclusi nel nostro emendamento e che sono stati esemplificati dall'onorevole collega Valenzi? Napoli è una città dove la miseria infierisce, dove le case sono in stato pietoso, dove la popolazione, per riconoscimento generale, ha bisogno di essere aiutata nella sua ripresa economica, tanto è vero che noi abbiamo votato una serie di leggi che purtroppo in larga misura rimangono inoperanti. E l'altro caso è quello di Salerno, flagellata recentemente da una spaventosa alluvione

Ma quali casi più particolari, più circostanziati di questi che siamo venuti descrivendovi? Quindi due alibi voi invocate: quello della speculazione politica e quello delle ragioni giuridiche, tuttavia, onorevoli colleghi, poichè non vogliamo insistere, soprattutto non vogliamo arrivare ad un dibattito aspro, ad una polemica inconcludente, ma vogliamo argomentare e convincervi della giustezza delle nostre ragioni, così come ci siamo sforzati di fare in questo dibattito, noi ritireremo questo emendamento, ma vi preannunciamo la presentazione di un disegno di legge che contemplerà questi casi specifici. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. L'emendamento aggiuntivo dei senatori Valenzi ed altri è stato allora ritirato.

Si dia ora lettura dell'intero articolo 2 nel testo emendato:

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 2.

I canoni delle locazioni di immobili adibiti ad uso di abitazione o all'esercizio di attività artigiana o professionale, prorogati ai sensi della presente legge, sono aumentati nella misura del 20 per cento dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 1955 e nella stessa misura del 20 per cento per ciascuno degli anni successivi ai quali si riferisce la proroga. Gli aumenti sono computati per il periodo dal primo del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 1955 sul canone dovuto anteriormente alla sua entrata in vigore e, per ciascuno degli anni successivi sul canone dovuto al 31 dicembre dell'anno precedente.

La misura dell'aumento stabilita nel comma precedente è ridotta al 10 per cento nel caso che il conduttore versi in disagiate condizioni economiche, specialmente se tragga i limitati mezzi di vita soltanto dal proprio lavoro o da trattamento di pensione o di quiescenza ovvero se abbia notevole carico di famiglia.

La misura dell'aumento è parimenti ridotta al 10 per cento, quando si tratti di immobili locati per la prima volta posteriormente al 31 ottobre 1945 e fino al 1° marzo 1947.

Nessun aumento è dovuto quando si tratti di abitazioni di infimo ordine, ad esempio se seminterrate, di un solo vano senza accessori, baracche e simili.

Nessun aumento si applica per i conduttori che versino in condizioni di povertà, quali, ad esempio, i ciechi e sordomuti civili, i pensonati della Previdenza sociale, i mutilati e in-

validi di guerra e del lavoro, i congiunti di caduti in guerra fruenti di pensione non aventi essi o i loro familiari con loro conviventi altri proventi.

Gli aumenti previsti dal presente articolo si applicano anche ai canoni delle sublocazioni prorogate, ma possono essere esclusi o ridotti nella misura, quando il canone già risulti eccessivamente elevato.

Per effetto delle maggiorazioni disposte nei commi precedenti, l'ammontare complessivo del canone non potrà essere superiore a quaranta volte il canone dovuto anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 12 ottobre 1945, n. 669. Se trattasi di immobili contemplati nel terzo comma, per effetto della maggiorazione, l'ammontare del canone non potrà superare il doppio di quello stabilito nel contratto originario di locazione.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Il seguito di questa discussione è rinviato alla prossima seduta.

Annunzio e svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. Il senatore Crollalanza e il senatore Russo Luigi hanno presentato, con carattere di urgenza, due interrogazioni al Ministro dei lavori pubblici. Altra interrogazione al Ministro dei lavori pubblici è stata presentata dal senatore Pastore Raffaele. Il ministro Romita ha fatto sapere di essere pronto a rispondere subito.

Si dia ora lettura delle interrogazioni.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« CROLLALANZA. — Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno ed al Presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere, in conseguenza dei gravi danni verificatisi nella città di Bari ed in altri Comuni rivieraschi della regione per il nubifragio e le violenti mareggiate, tuttora in corso — nonchè in conseguenza dei vasti allagamenti che si vanno estendendo in varie plaghe della Puglia, a seguito delle persistenti piogge che hanno provocato nuove esondazioni dell'Ofanto e lo straripamento disastroso dei torrenti scendenti al piano dalla Murgia e dal Sub-Appennino — quali provvedimenti siano in corso e intendano adottare sia per fronteggiare la situazione contingente, sia per prevenire, con l'organica sistemazione dell'Ofanto e degli altri corsi d'acqua della regione, nonchè con una adeguata sistemazione idraulico-forestale, la costante minaccia che pende su vasti territori agricoli e su abitati, con distruzione di beni e con pericolo di vite umane.

In proposito l'interrogante ricorda che, in occasione della discussione degli ultimi due bilanci dei lavori pubblici e della legge di finanziamento dei 100 miliardi per le opere idrauliche, non mancò di invocare, su un piano concordato fra i vari Ministeri interessati, l'organica sistemazione dell'Ofanto e dei più pericolosi torrenti della regione, ottenendo affidamenti precisi dal Ministro dei lavori pubblici, non seguiti però fino ad oggi da alcun adeguato provvedimento » (483-*Urgenza*);

« RUSSO Luigi. — Al Ministro dei lavori pubblici per sollecitare provvidenze adeguate: 1) alle case pericolanti e sgombrate in Monopoli, Polignano e Mola di Bari; 2) alle opere portuali gravemente danneggiate dalla tempesta abbattutasi in questi giorni » (481-*Urgenza*);

« PASTORE Raffaele. — Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere quali provvedimenti sono stati adottati per l'alluvione che ha imperversato su Bari » (484).

PRESIDENTE. Poichè queste interrogazioni si riferiscono allo stesso argomento, propongo che siano svolte congiuntamente.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

L'onorevole Ministro dei lavori pubblici ha facoltà di rispondere a queste interrogazioni.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Nella notte dal 16 al 17 di questo mese un'altra sciagura — per fortuna di minore entità delle precedenti — ha colpito il nostro Paese. Le Puglie, e in particolare Bari, sono state investite contemporaneamente da una mareg-

giata e da un nubifragio che non hanno precedenti, almeno recenti. A Bari si è avuta la inondazione di una zona della città soprattutto nella parte vecchia, dove le case al piano terreno sono state allagate e hanno dovuto essere in parte sgombrate, con qualche crollo e minaccia di crollo. Altri danni abbiamo avuto a Monopoli, a Polignano, a Mola, a Palese, a Giovinazzo, a Molfetta, a Bitonto (ove sciaguratamente, travolti dalle acque, due contadini perdettero la vita) ed a Corato.

Ai danni dell'allagamento delle città debbono aggiungersi anche i danni per le interruzioni stradali e ferroviarie causate dalle acque dilagate dalla montagna e dagli alberi sradicati che ostruivano la viabilità, per modo che, per qualche tempo, il traffico stradale e quello ferroviario furono interrotti.

Abbiamo avuto danni marittimi di una certa entità. Le ultime notizie che ho, delle 18,30, mi segnalano danni non gravi al terzo braccio del molo del porto di Bari. A Mola di Bari, danni non gravi al molo; al porto di Monopoli danni alle scogliere del molo di tramontana, del molo Margherita e a qualche casa isolata; dal porto di Brindisi non vi sono segnalazioni, però sono in corso accertamenti; a Manfredonia, a Molfetta e a Barletta, danni alle scogliere esterne.

I danni accertati approssimativamente ai porti sono circa 200 milioni. Accanto a questi, vanno ad aggiungersi quelli dell'Ofanto che ha allagato delle terre, provocando danni. Per fortuna in data di oggi il fiume è rientrato nel suo alveo e non dà più luogo a preoccupazioni.

Il Genio civile e le autorità militari sono subito intervenute con una rapidità che penso sarà riconosciuta lodevole, provvedendo a impedire ulteriori danni, a puntellare le case pericolanti, a isolare le zone allagate, a facilitare il deflusso delle acque e a ripristinare il traffico stradale e ferroviario oggi nuovamente assicurato.

Nel medesimo tempo, la parte assistenziale è stata assicurata dalla Croce Rossa, dalla Maternità, dal Ministero dell'interno, dalla P.C.A., che hanno provveduto a sistemare gli sfollati in edifici, ad assicurare dei letti e tutto l'occorrente ai colpiti dalla sciagura. Per modo che dal lato tecnico e dal lato umano, quello che il Governo poteva fare si è fatto.

Per quanto mi riguarda, è sul posto, oltre che il provveditore, un ispettore, allo scopo di valutare i danni e studiare i rimedi, evidentemente non facili. L'esperienza dirà quali sono le provvidenze da adottare per evitare ancora allagamenti al porto, per quanto i danni non siano eccezionali.

Riguardo all'Ofanto, che fa parte speciale nell'interrogazione del senatore Crollalanza, confermo quanto ho detto in Commissione e al Senato. L'Ofanto non è compreso — e non è mio torto — nel piano della legge ma nel piano orientativo, cioè nelle opere da eseguirsi in 30 anni. Siccome l'onorevole Crollalanza in Commissione, assieme ad altri senatori di tutti i Partiti, fece rilevare il pericolo dell'Ofanto e di alcuni torrenti delle Puglie, presi fin da allora l'impegno, che poi riconfermai di fronte al Senato, che avrei fatto studiare il problema. Il senatore Crollalanza sa che il problema dell'Ofanto è complesso e si può risolvere mediante un largo piano di lavori realizzabili col concorso e della Cassa del Mezzogiorno e del Ministero dell'agricoltura e del mio Ministero: la sistemazione dei bacini montani e la costruzione di serbatoi per impedire il rapido deflusso delle acque e nello stesso tempo per sistemare i torrenti. Una Commissione sta già lavorando all'uopo; ed ho qui gli studi che si stanno eseguendo: dico gli studi perchè devo confessare sinceramente che le opere sono talmente incomplete che nei competenti non c'è ancora, diciamo così, la visione sicura di quali opere sia necessario eseguire. Si sostiene da alcuni che è bene costruire prima i serbatoi per sistemare le tubature in conseguenza delle esperienze già fatte riguardo ai serbatoi; c'è chi sostiene invece di seguire l'altro metodo e chi sostiene di fare in un modo e nell'altro.

L'onorevole Crollalanza e i competenti sanno che l'acqua è una cosa che tutti conosciamo, però è l'elemento più difficile, perchè è un elemento che si può trattare soltanto dal lato sperimentale, e soltanto dal lato sperimentale si possono trovare le cause dei danni e i rimedi per evitare i disastri.

Comunque, posso assicurare che ho mantenuto fede alla mia promessa, e spero che, accanto ai lavori del Ministero dell'agricoltura, si aggiungano presto i lavori del mio Ministero, che sono lavori meno importanti; il

Ministero dell'agricoltura ha stanziato 8 miliardi circa per la sistemazione dal lato forestale e dei bacini. Per quel che compete il mio Ministero, credo che 300 o 400 milioni possiamo stanziarli.

La Commissione sta lavorando, e stia tranquillo l'onorevole Crollalanza che l'impegno che ho assunto in Parlamento, impedire cioè che l'Ofanto possa portare di nuovo danni a quella terra e disastrare i contadini, che la stanno lavorando con vero amore e con vero sacrificio, sarà mantenuto.

Ritengo mio dovere esprimere da qui ai colpiti la nostra solidarietà ed assicuro gli onorevoli colleghi che sarà provveduto per le Puglie così come abbiamo fatto per Salerno.

E così dico all'onorevole Russo, ed agli altri che si sono associati a lui, che per le opere portuali ho già disposto, e saranno eseguiti immediatamente, i lavori. Per le opere edilizie, finchè c'è la sistemazione provvisoria, abbiamo per fortuna le leggi approvate dal Senato e dalla Camera, ed intensificheremo, come abbiamo fatto a Salerno, le costruzioni, per fissare poi ulteriori stanziamenti con il prossimo esercizio in modo da dare il ricovero e la casa a coloro che la possono aver perduta in questo contingente.

Ripeto che il Governo, mentre è addolorato di questa nuova sciagura — non grave, ma sempre sciagura — ha fatto e farà il suo dovere per lenire le sofferenze e per evitare ulteriori danni.

PRESIDENTE. Il senatore Crollalanza ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CROLLALANZA. Debbo innanzitutto ringraziare il ministro Romita per la premura con la quale ha accolto il desiderio, da me prospettato alla Presidenza del Senato, che fosse data risposta urgente alla mia interrogazione che riguarda sia il nubifragio e la mareggiata di Bari, sia i danni notevoli che si sono verificati per le persistenti piogge, l'esondazione dell'Ofanto e lo straripamento dei torrenti in tutta la regione, dal Tavoliere di Puglia, cioè dalla provincia di Foggia, fino al Salento ed alla provincia jonica.

Per quanto riguarda il nubifragio di Bari, devo dare atto al ministro Romita che, da parte dei tecnici e di tutte le autorità cittadine, non si è lesinato in energie per cercare di provvedere, nei limiti delle possibilità, alle più urgenti esigenze derivanti da questa grossa calamità che si è abbattuta, con gravi conseguenze, sulla città.

Non è certo imputabile al Governo un avvenimento di eccezionale portata come un nubifragio e una mareggiata; quindi nessuno si sogna di fare delle critiche e di lamentare che quanto è avvenuto sia conseguenza della mancanza di opere atte ad evitarlo. Dopo gli inconvenienti gravissimi che si sono verificati, la città di Bari attende, però, da parte del Governo non solo che si completi l'assistenza ai disastrati, che è già in corso, ma che si provveda al ripristino urgente delle opere distrutte o danneggiate e, ammaestrati dalla esperienza, che si eseguano quei lavori di difesa dell'abitato dal mare che appaiono indispensabili.

Il lungomare Cristoforo Colombo che, sotto le mura, circonda la città vecchia, la quale in alcune zone è sottostante al livello del mare, prima della guerra era delimitato da una balaustrata, costituita in prevalenza da ringhiere.

Tale balaustrata, in gran parte distrutta dagli eventi bellici, cessato il conflitto, non venne ricostruita, ma il Genio civile, forse sbagliando, la sostituì con un massiccio parapetto. Ora è avvenuto che, durante la eccezionale mareggiata, onde di 10 metri hanno oltrepassato il parapetto, ma non hanno potuto rifluire in mare, e quindi l'acqua è rimasta nella città, fino a che non si è provveduto ad aprire delle breccie. È da augurarsi pertanto che le opere di ripristino siano fatte con un certo criterio.

Bari attende anche, in conseguenza delle molte case rese inabitabili dalla mareggiata, che da questa situazione risulti più viva e palpitante la sua esigenza di provvedere al risanamento della città vecchia. Questa è costituita da un complesso notevole di case medioevali che furono gravemente lesionate e rese pericolanti dalla guerra. Il governo, a suo tempo, lodevolmente, emise un provvedimento speciale di legge che consente al Comune di provvedere alle opere pubbliche previste da tale

risanamento. Però strada facendo quel provvedimento, all'atto della sua promulgazione, risultò monco, essendo stata stralciata una parte dei richiesti finanziamenti. Infatti, oltre alle opere da eseguirsi da parte del Comune, era necessario assicurare i fondi per la costruzione delle case per gli abitanti da sfollare.

Questo per quanto riguarda la città di Bari, ma i danni della mareggiata si sono verificati anche, lungo la riviera, in altre città marittime, come Monopoli, Mola, Polignano, Molfetta, Barletta, Giovinazzo e Bisceglie. Si tratta di danni di una certa entità. È augurabile che con prontezza il Genio civile provveda alle necessarie riparazioni.

La calamità abbattutasi nella regione non è costituita, per altro, soltanto dalle mareggiate di eccezionale portata, ma dalle alluvioni che si sono rinnovate, e che periodicamente abbiamo a lamentare, per l'indisciplina idraulica dei nostri torrenti e principalmente per l'esondazione dell'Ofanto, che è un fiume a regime torrentizio. Infatti esso passa dal periodo di magra al periodo di piene spaventose che, ogni anno, interrompono la strada nazionale, la ferrovia e distruggono le colture che costituiscono il lavoro tenacemente realizzato dai nostri contadini e mettono in pericolo le stesse opere di trasformazione fondiaria, per le quali lo Stato ha già investito dei miliardi. Danni particolarmente gravi, in conseguenza delle alluvioni, si sono verificati nell'agro di Bitonto e nell'abitato di Terlizzi. Il Ministro ha dichiarato che perplessità esistono fra i tecnici circa la organica sistemazione dell'Ofanto.

PRESIDENTE. Onorevole Crollalanza, limiti il suo intervento, dato che il tempo per la risposta è fissato dal Regolamento in 5 minuti.

CROLLALANZA. Onorevole Presidente, ella ha perfettamente ragione; vorrei pregarla però di consentirmi pochi minuti ancora, data la eccezionalità dell'argomento. Per quanto riguarda l'Ofanto, dicevo, il Ministro ha espresso chiaramente la situazione; però se è esatto che vi sono delle perplessità da parte dei tecnici per la definitiva regolazione a valle, non è meno esatto che il Ministro ebbe a darmi, al Senato, precise assicurazioni che il fiume sarebbe stato sistemato attingendosi alla legge dei 120 miliardi. Ora è spiacevole apprendere che i tecnici non si siano messi ancora d'accordo, mentre è urgente provvedere alla regolazione del corso d'acqua nella sua parte terminale.

È vero che tali opere vanno collegate con quelle di competenza della Cassa del Mezzogiorno, che riguardano i tre bacini d'invaso per l'irrigazione, e con le sistemazioni idraulico-forestali alle quali deve provvedere, anche nelle provincie di Potenza e di Avellino, il Ministero dell'Agricoltura, in un bacino esteso 150 mila ettari, ma non si può attendere il loro completamento, per cui occorreranno parecchi anni e molti miliardi, per eseguire, in Puglia, quei lavori che sono indispensabili a preservare i beni e le colture in una vasta plaga della regione.

Non si può quindi più indugiare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il senatore Russo Luigi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

RUSSO LUIGI. Ringrazio il Ministro della relazione che ci ha fatto; in base a tali informazioni abbiamo un quadro più esatto di quello che avremmo potuto avere dalle lacunose notizie apprese da diverse fonti. Debbo chiarire subito che la mia interrogazione si limita ai paesi di Monopoli, Mola di Bari e Polignano a Mare, perchè di là ci giunsero allarmi pressanti da amministratori e cittadini. Solo dopo ho potuto accertare che i danni del nubifragio aggravati dal fortunale hanno dimensioni più vaste. Si intende che tutta la mia solidarietà va a tutti gli abitanti colpiti dall'Ofanto giù fino a Brindisi. Debbo ringraziare il Ministro per la promessa di procedere alla riparazione delle opere portuali. Noi siamo sicuri che queste promesse saranno mantenute.

Io ho rivolto al Ministro della marina mercantile analogo appello per chiedergli che presti la sua attenzione alle necessità dei nostri marinai, dei nostri pescatori. Mentre l'onorevole Tartufoli prepara una mozione per la tragica condizione dei nostri pescatori, è sopraggiunto questo sinistro che aggrava enormemente lo stato di disagio di quella povera gente. Poichè è presente anche l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno, senatore Bisori, mentre ringrazio il Governo per l'assistenza che è stata data alle nostre popolazioni,

esorto a non trascurare questo settore perchè ci sono famiglie le quali hanno dovuto lasciare le loro case pericolanti per ripararsi in luoghi di fortuna. C'è della poverissima gente a cui occorre provvedere con slancio e generosità.

Il problema delle case in questi paesi che sono sul mare, è quanto mai tragico e pressante. Si pensi al caso non dico di Monopoli che è la mia città, ma di Polignano a Mare, per cui fin dal 1936, se non erro, esiste un decreto di trasferimento dei quartieri più esposti. Recentemente fu anche stanziata una somma per questa procedura di trasferimento delle case che è così complicata; praticamente questa somma, se si riuscirà a spenderla, servirà soltanto per l'acquisto del terreno che sarà utile nel caso che l'onorevole Ministro ci venga incontro con le case minime.

In Puglia le case minime, per questo esercizio finanziario, a quanto ci risulta, non sono state distribuite secondo le necessità reali delle nostre cittadine, ma i finanziamenti giovano a poche località, se è vero che per la sola Trani è previsto un intervento massiccio. Bisogna liberare dal pericolo quella povera gente che vive appollaiata sugli scogli e sulle grosse marine, se si vogliono scongiurare mali peggiori e più gravi calamità.

Non c'è tempesta, non c'è acquazzone che non segni la rovina di una casa ed è una vera fortuna che gli abitanti riescano a mettersi in salvo.

Mi immagino, con questa furia di elementi, con un mare così insolitamente agitato, se si parla di onde di dieci metri, che cosa deve essere avvenuto in quelle cittadine specialmente nei tugurii esistenti nei quartieri popolari di Monopoli, Polignano a Mare e Mola di Bari.

Per quanto riguarda Bari, m'associo alla raccomandazione di provvedere alla città vecchia. E dirò con franchezza il mio convincimento. Si rinunzi alle opere belle e splendide, si spenda meno in lungomari e palazzi, si ripudi il sistema del passato fatto di appariscenza e di fasto, e si proceda coraggiosamente al risanamento della città vecchia.

A tal fine esistono studi accurati e definitivi; il problema, per i suoi aspetti sociali ed umani, non può essere rinviato senza disdoro per chi ha senso di responsabilità. (*Approvazioni dal centro*).

PRESIDENTE. Il senatore Pastore Raffaele ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

PASTORE RAFFAELE. Brevemente voglio dire al Ministro che, per quanto riguarda Bari, non si tratta semplicemente dell'acqua che è venuta dal mare, ma anche dell'acqua (almeno da quanto è scritto sui giornali) che è scesa dalle Murgie.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. L'ho detto.

PASTORE RAFFAELE. Questo problema l'ho trattato proprio sul bilancio dell'Agricoltura. Si devono aprire gli occhi al Governo. Se Bari non è stata funestata nella stessa maniera del 1926, lo si deve alle poche opere che a quell'epoca furono fatte sulle Murgie. La sistemazione idraulica delle Murgie si impone e deve assolutamente essere affrontata.

Debbo dirlo, onorevole Ministro, che è un cattivo sistema quello di non rispondere alle interrogazioni che vengono presentate dai parlamentari. Ad esempio io, dal 10 dicembre dell'anno scorso, ho presentato un'interrogazione su altri fatti ed il Ministro fin dal mese di maggio mi promise che avrebbe risposto, ma fino ad oggi non ho avuto nessuna risposta, nonostante che mi sia rivolto diverse volte al Presidente. Debbo aggiungere che dal mese di giugno ho presentato interrogazione sulla sistemazione dell'Ofanto, ma non ho ancora avuto risposta. L'Ofanto avrebbe bisogno di una sistemazione radicale soprattutto perchè le opere già fatte non vengono mantenute. Oggi i canali che portano l'acqua all'Ofanto sono tutti pieni di melma. I miliardi che si sono spesi sono andati tutti perduti e nessuno ci pensa.

Diverse volte sono intervenuto presso il Ministro, ho presentato interrogazioni, non si è fatto mai nulla. Possiamo andare avanti così? Credo di no. La nostra gente ha bisogno di avere sicurezza, particolarmente i nostri contadini, i quali perdono tutti i loro lavori ogni qualvolta avvengono queste alluvioni. Non si può soltanto scrivere sulla carta i provvedimenti, ma bisogna attuarli; non si deve prov-

vedere dopo il disastro, ma bisogna prevenirlo, ed il disastro si previene semplicemente facendo le opere necessarie. Parlando sul bilancio dell'Agricoltura, dissi che non basta sottoporre le Murgie ai vincoli idrogeologici, è necessario disciplinare il corso delle acque. Per la disciplina del corso delle acque non si fa nulla, anzi i proprietari aspettano che il Governo provveda ai rimboschimenti a sue spese.

Bisogna includere le Murgie tra le zone che hanno bisogno del contributo governativo per essere bonificate, ma i proprietari debbono eseguire le opere di loro spettanza, ed io mi auguro che, anche nella sventura, si possa trovare l'incitamento ad affrontare questi seri problemi.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Risponderò brevemente all'onorevole Russo per quanto riguarda le case. La provincia di Bari ha avuto assegnati, per le case minime, 295 milioni. Sarà mia cura, come è stato fatto per Salerno e questa mattina per Benevento, provvedere a che i 295 milioni siano spesi subito. A Salerno già si sta costruendo, e vedrà che accelereremo le procedure dando al Genio civile locale la facoltà di appaltare immediatamente, come appunto si è fatto a Salerno.

Verranno poi altri finanziamenti col prossimo esercizio e quindi credo che il senatore Russo potrà dichiararsi soddisfatto.

Al senatore Crollalanza rispondo due cose. Rispetto al parapetto non sono del suo parere: non so se il Genio civile ha fatto bene o male a fare quel parapetto, comunque non fu un errore, ed esso era voluto dalla cittadinanza. Evidentemente il parapetto difende la città dalle normali mareggiate, che allagherebbero sempre la città.

CROLLALANZA. Occorre la scogliera di protezione.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Questo è un altro argomento. Ma lei ha parlato di errore del Genio civile ed io, come ingegnere, ho la convinzione che i tecnici del Genio civile non abbiano sbagliato, che abbiano anzi interpretato i sentimenti della cittadinanza. La scogliera va studiata, va forse posta più distante dal muraglione. L'ufficio marittimo sta elaborando il progetto e vedrà che la cosa sarà risolta.

Riguardo all'Ofanto, le sue parole sono molto cortesi nella forma, ma fuori posto. La legge che autorizza il Ministero ad attuare opere eccezionali per dieci miliardi, dato che l'Ofanto non era compreso nella legge precedente, è entrata in vigore il 16 agosto. In questo frattempo non possiamo aver sistemato l'Ofanto, ma prenda atto, e lei sa che sono un uomo di parola, che stiamo studiando il sistema perchè non si danneggino migliaia di ettari. Del resto, abbiamo il dovere di difendere anche un solo ettaro. Si potrà lamentare tra qualche tempo, se non avremo provveduto.

All'onorevole Pastore dico questo: riguardo alle interrogazioni, discutiamole quando vengono all'ordine del giorno, e questa sera ho mostrato la premura e la deferenza che ho verso i senatori di qualunque parte. Ma non si venga a dire che il Governo non ha provveduto. Come potete pretendere che il Governo in pochi mesi faccia quello che non si è fatto in un secolo? Sono stati stanziati 120 miliardi per i torrenti ed i fiumi, e la legge è in funzione. Quest'anno sono stati appaltati dieci miliardi di opere ed alla data di oggi il Ministero ha già appaltato 11 miliardi di lavori per opere fluviali; quindi la legge non è sulla carta. Le altre opere sono comprese nei 10 miliardi a mia disposizione.

Vorrei raccontare ora un aneddoto: un giorno il grande scienziato Marconi fu chiamato da Sua Santità che gli domandò che cosa fosse l'elettricità e Marconi gli rispose: se non lo sa lei che è vicino a Dio, come posso saperlo io? Ebbene l'elettricità, che non sappiamo cosa sia, la possiamo calcolare fino all'ultimo millimetro, l'acqua, che anche l'ultimo contadino sa che cosa sia, sfugge, per quanto riguarda il calcolo, anche agli scienziati il calcolarla; occorrono calcoli e prove perchè fare un'opera sbagliata a un torrente o a un fiume, vuol dire non solo buttar via milioni, ma creare dei danni, perchè l'acqua contenuta da una parte può provocare maggiori danni dall'altra.

Ho preso l'impegno con il senatore Crollalanza di studiare i torrenti delle Puglie, ho dieci miliardi a disposizione, ma queste opere non le posso cominciare fino a quando i progetti non saranno arrivati a fondo, con dei rilievi sul posto, che non si fanno in una notte ma si fanno con delle esperienze veramente lunghe.

Il fatto è che il Governo, nonostante le difficoltà finanziarie, ha stanziato 120 miliardi per i fiumi, il che vuol dire che il Governo è sensibile quanto voi all'esigenza di difendere le terre che costituiscono l'unica risorsa dei nostri contadini.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. All'invocazione del senatore Russo in materia di assistenza rispondo che, al principio dell'esercizio, furono assegnati alla Prefettura di Bari, per integrazione dei bilanci E.C.A., 390 milioni e che la Prefettura trattenne a propria disposizione, per esigenze straordinarie, 30 milioni. Nonostante questo, appena apprese le dolorose notizie dell'alluvione, abbiamo altresì accreditato al Prefetto di Bari il massimo che la legge sulla contabilità generale dello Stato ci consente, e cioè 15 milioni.

PRESIDENTE. Domani, venerdì 19 novembre, il Senato tornerà a riunirsi in due sedute pubbliche, alle ore 11 e alle ore 16,30, col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme in materia di locazioni e sublocazioni di immobili urbani (171).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. MERLIN Angelina. — Disposizioni relative alle generalità e ad accertamenti e norme amministrative (9).

Deputato DAL CANTON Maria Pia. — Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti (218) (*Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

2. Provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana (74).

3. TERRACINI ed altri. — Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali e dei loro familiari superstiti (101).

4. Norme per la ricerca e la coltivazione dei giacimenti minerari di vapori e gas utilizzabili per la produzione di energia elettrica (375).

5. Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali:

a) Convenzione d'unione di Parigi del 20 marzo 1883, per la protezione della proprietà industriale, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925 ed a Londra il 2 giugno 1934;

b) Accordo di Madrid del 14 aprile 1891, concernente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica o di commercio, riveduto a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925 ed a Londra il 2 giugno 1934 (434) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia ed i Paesi Bassi riguardante il regolamento di alcune questioni relative alla proprietà industriale derivanti da misure adottate in seguito all'esistenza dello stato di guerra, concluso a Roma il 22 settembre 1952 (435) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e i Paesi del Commonwealth Britannico per i cimiteri di guerra e Protocollo e scambi di Note relativi, firmati a Roma il 27 agosto 1953 (582).

8. Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale all'Accordo relativo alla applicazione provvisoria dei progetti di Convenzioni internazionali sul turismo, sui veicoli stradali commerciali e sul trasporto inter-

nazionale delle merci su strada, firmato a Ginevra il 28 novembre 1952 (583).

9. Adesione dell'Italia alla Convenzione concernente la dichiarazione di morte delle persone disperse, firmata a Lake Success, New York, il 6 aprile 1950 ed esecuzione della Convenzione stessa (586).

10. Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Francia, relativa al servizio militare, firmata a Roma il 28 dicembre 1953 (631).

11. Approvazione ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo italiano e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, concluso a Roma il 2 aprile 1952 (638) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

12. Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi tra l'Italia e la Svizzera:

a) Accordo per la concessione di forze idrauliche del Reno di Lei, con Protocollo addizionale e scambio di Note, conclusi a Roma il 18 giugno 1949;

b) Convenzione concernente una modifica della frontiera nella Val di Lei con Protocollo addizionale, conclusi a Berna il 25 novembre 1952 (339).

13. ZOLI. — Norme per il pagamento delle indennità dovute in forza delle leggi di riforma agraria (527).

14. CARELLI ed ELIA. — Apporto di nuovi fondi alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina (481).

15. STURZO. — Provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina (499).

16. CAPORALI e DE BOSIO. — Costituzione di un Ministero della sanità pubblica (67).

17. Modifiche all'articolo 1279 del Codice della navigazione (229).

18. Deputato PAGLIUCA. — Modifica delle disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1940, n. 370, nel decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378, e nella legge 11 dicembre 1952, n. 2988 (483) (*Approvato dalla 5ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

19. STURZO. — Modifica agli articoli 2 e 3 della legge 11 marzo 1953, n. 87, riguardo le nomine elettive a giudici della Corte costituzionale (82).

20. AMADEO ed altri. — Norme per la elezione dei Consigli regionali (602).

21. Riordinamento delle scuole di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili (343).

III. 1° Elenco di petizioni (Doc. LXXXIII).

La seduta è tolta alle ore 21,40.

Dott. MARIO ISGRÒ
Direttore dell'Ufficio Resoconti